

SERGIO BENVENUTI, *Il Gioseffinismo nel giudizio del vescovo di Trento Celestino Endrici*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 73/1 (1994), pp. 37-102.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## IL GIOSEFFINISMO NEL GIUDIZIO DEL VESCOVO DI TRENTO CELESTINO ENDRICI

SERGIO BENVENUTI

Il 25 luglio 1913 il vescovo Endrici pubblicava sul «Foglio diocesano di Trento per la parte italiana»<sup>1)</sup> il suo scritto *Doveri dei cittadini cristiani verso il Principato civile con speciale riguardo al clero*. Questo importante documento dottrinale di istruzioni al clero trentino - secondo quanto notò allora il deputato Alcide Degasperi in una lettera al segretario del vescovo, don Augusto Guadagnini<sup>2)</sup> - si sarebbe potuto anche intitolare «attorno alla libertà della Chiesa di fronte al Principato civile», tante erano le citazioni in esso contenute che miravano ad affermare tale libertà.

Lo scritto appariva nel momento in cui più forti si manifestavano le critiche del governo e della stampa nazionale tedesca al vescovo e al clero trentino, accomunati nell'accusa d'irredentismo. Già l'anno precedente, nel giugno 1912, era stato edito a Bolzano dalla Tipografia Auer & C. l'opuscolo anonimo *Die Irredenta*, pieno di insinuazioni e accuse che si fondavano su un materiale documentario raccolto dal *Tiroler Volksbund*. L'Endrici aveva definito «libello infondato e calunnioso» questa pubblicazione, che aveva avuto vasta diffusione nella parte tedesca della diocesi e risonanza fino alla Delegazione del Parlamento austriaco a Budapest.

---

<sup>1)</sup> «Foglio diocesano», 1913, n. 7, pp. [475]-485.

<sup>2)</sup> Lett. di A. Degasperi ad A. Guadagnini, Predazzo, 17 agosto 1913. ACAT, AEE, 1913, n. 284. La lettera venne pubblicata integralmente da UMBERTO CORSINI in: *Il colloquio Degasperi-Sonnino*, Monauni, Trento, 1975, cap. V, nota 45, pp. 157-162.

Erano poi seguiti rilievi al vescovo da parte della Luogotenenza di Innsbruck, perché dei parroci si erano rifiutati di far suonare nelle loro chiese l'Inno dell'Impero e il Te Deum in occasione dell'onomastico e del compleanno dell'imperatore e perché in alcuni ricreatori parrocchiali di Trento si erano suonati l'Inno della Lega Nazionale e l'Inno a Tripoli. Lo stesso ministro dell'Istruzione e Culto, Maximilian Hussarek, nel gennaio 1913 aveva scritto all'Endrici a proposito di quei fatti di carattere irredentista<sup>3</sup>).

Nel suo scritto sul «Foglio diocesano» il vescovo si richiamava alle lettere encicliche di papa Leone XIII, *Diuturnum* del 29 giugno 1880 sul «Principato civile», *Immortale Dei* dell'1 novembre 1885 sulla «cristiana costituzione degli Stati» e *Sapientiae christianae* del 10 gennaio 1890 sui principali doveri dei cittadini cristiani verso il «Principato civile».

I doveri dei cittadini e del clero verso lo Stato, chiamati anche «doveri di patriottismo», per l'Endrici erano parte integrante della legge morale cristiana<sup>4</sup>). Essi si ponevano al di sopra delle lotte politiche e nazionali, e di quelle tra i partiti, allo stesso modo dei doveri dei figli verso i loro genitori, costituendo un patrimonio comune di tutti i cattolici dell'impero, a qualsiasi nazione o partito appartenessero. Il vescovo difendeva poi il clero trentino dai sospetti e dalle accuse di essere venuto meno ai suoi doveri verso lo Stato. All'origine di tali sospetti e accuse stavano per lui le passioni politiche e nazionali che avrebbero impedito una conoscenza veritiera della realtà delle cose.

Secondo l'insegnamento della chiesa enunciato dal papa, i doveri del clero verso lo Stato erano essenzialmente due: il primo consisteva nell'«insegnare e inculcare alle popolazioni in chiesa e in iscuola e nelle istituzioni educative il sentimento e l'obbligo di obbedienza e fedeltà al Principato civile e alle autorità costituite, delle quali è capo supremo il Sovrano»; il secondo dovere stava nel «pregare assieme al popolo per la sacra persona del Sovrano e della sua augusta Famiglia, affinché Dio lo assista dall'alto coi suoi lumi nel governo dei popoli».

Riguardo al primo dovere la chiesa insegnava che l'autorità politica veniva da Dio, per cui era necessario che i cittadini fossero «soggetti

---

<sup>3</sup>) Lett. di M. Hussarek a C. Endrici, Vienna, 30 gennaio 1913. - ACAT, AEE, teca «Relazioni con: 1. *Volksbund*», n. 126.

<sup>4</sup>) «Foglio diocesano», cit., p. [475].

ed obbedienti ai principi come a Dio», e ciò non tanto per timore delle pene, quanto «per riverenza della maestà... per coscienza del dovere»<sup>5</sup>). Cristo stesso, come stava scritto nel Vangelo di Matteo, aveva comandato di «rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». «Disubbidire al potere legittimo, qualunque sia la persona che ne è investita, non è lecito più che quello che sia l'opporci al volere divino...». Solo quando fosse stato comandato qualcosa di «iniquo», allora si sarebbe dovuto rispondere coraggiosamente, secondo l'esempio degli Apostoli: «Fa d'uopo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini».

L'Endrici passava quindi a criticare il giusnaturalismo per il quale - scriveva - la sovranità s'identifica con la volontà generale del popolo, escludendo del tutto l'autorità divina, «come se vi potesse essere sovranità la quale non riconosca da Dio stesso la sua origine». Gli effetti, che il vescovo definiva «funesti», di questa dottrina si mostravano anche al presente.

Era dunque il clero, per l'Endrici, che educava sudditi fedeli. La coscienza cristiana era per lui «il presidio più valido e sicuro per l'adempimento dei doveri verso il civile Principato, creando le premesse alla sicurezza e all'autorità dello Stato»<sup>6</sup>). Ciò era stato del resto affermato chiaramente anche dal papa Leone XIII nella lettera enciclica ai vescovi dell'Ungheria del 22 agosto 1886 e ribadito nell'allocuzione ai pellegrini austriaci che erano venuti a Roma il 16 aprile 1889 ad omaggiarlo.

Nei confronti dei partiti politici la Chiesa, affermava il vescovo, ne rispettava la libertà e non si assumeva la responsabilità dei loro comportamenti, perché essa era una società «non solo perfetta, ma superiore a qualunque società umana». La chiesa, come stava scritto nell'enciclica *Sapientiae christianae*, aveva «il diritto e il dovere di non farsi ancella de' partiti, né di piegarsi alle mutabili esigenze della politica».

L'Endrici concludeva il suo scritto sui doveri dei cittadini cristiani verso il Principato civile richiamando il dovere di pregare per il sovrano, perché, sottolineava, «il Sovrano è il rappresentante della divina Provvidenza nel governo dei popoli riguardo alle cose temporali ed è come il padre comune di tutti i popoli dell'impero; per cui la pietà filiale invita tutti a fare preghiera a Dio per lo stesso...». Di questo

---

<sup>5</sup>) *Ibidem*, p. 477.

<sup>6</sup>) *Ibidem*, p. 480.

dovere ci si doveva ricordare particolarmente nella ricorrenza del compleanno e dell'onomastico dell'imperatore<sup>7)</sup>.

Era senz'altro impresa ardua, per il clero e per lo stesso vescovo, conciliare sul piano pratico l'enunciazione di principio del «date a Cesare quel che è dovuto a Cesare», che comportava il lealismo asburgico, con l'azione di tutela dei diritti della nazionalità, i quali a volte venivano conculcati dalla stessa autorità politica. Di quell'azione di tutela si era fatto carico il vescovo in persona, nella sua ferma e tenace opposizione all'invadenza del *Volksbund* in alcune valli trentine.

Lo scoppio del conflitto mondiale, con la conseguente presa del potere da parte dell'autorità militare, rese drammatico il problema. Il vescovo Endrici, sospetto d'irredentismo<sup>8)</sup>, veniva chiamato a Vienna e poi internato a Heiligenkreuz, nella locale abbazia benedettina.

Lontano dalla sua diocesi, nella solitudine di quel convento, egli meditò e scrisse il saggio *Il Gioseffinismo in Austria*, in cui si rifletteva in forma esemplare la questione attuale dei rapporti Stato-Chiesa nella monarchia asburgica, ch'egli era indotto allora a vivere e soffrire in prima persona.

L'opera rimase inedita. Nel dopoguerra altri problemi urgenti, generati dalla nuova situazione della diocesi trentina inserita nello Stato italiano, ebbero il sopravvento. Il vescovo, tutto preso dall'impegno di risolverli, non pensò più alla pubblicazione del suo scritto che rimase tra le sue carte d'archivio: sconosciuto documento storico di un periodo particolarmente importante e drammatico della sua vita e della vita stessa della chiesa e della comunità trentina al tempo della guerra.

---

<sup>7)</sup> *Ibidem*, p. 485. - Nel «Foglio diocesano» del 1914, n. 3, p. 186, venivano pubblicate le *Disposizioni per la commemorazione religiosa del giorno natalizio ed onomastico di S.M. il nostro Imperatore*.

<sup>8)</sup> Al tempo della guerra sul vescovo Endrici pesò soprattutto il sospetto d'irredentismo da parte dell'autorità militare, e in particolare del comandante in capo dell'esercito, generale Conrad von Hötzendorf, il quale nel suo scritto *Memoire über die Irredenta in Tirol und ihre Bekämpfung vor Beginn und während des Weltkrieges*, del 1917, aveva affermato: «*Seit der Ernennung des Bischofs Endrizzi (sic) in Trient war der italienische Klerus Südtirols mehr oder weniger hoffen in Dienst der Irredenta getreten*».

Lo scritto del Conrad si trova nel *Tiroler Landesarchiv* di Innsbruck (*Statthalterei-Präsidialakte*, 1917, n. 6258, XII.76.c.2.). Esso è stato pubblicato integralmente a cura di Luciana Palla, con la traduzione in lingua italiana, nella rivista «Archivio trentino di storia contemporanea» XLII (1993), n. 3, Museo del Risorgimento, Trento.

La prima parte dell'opera dell'Endrici è una chiara ed ordinata sintesi storica del Gioseffinismo in Austria, dal tempo dell'imperatore Giuseppe II fino agli anni del primo conflitto mondiale. Questo indirizzo che tendeva a subordinare la Chiesa allo Stato, scriveva l'Endrici, era iniziato con le famose leggi gioseffine che avevano avuto vigore in Austria fino alla metà dell'Ottocento. Il *Concordato* del 1855, che fu in sostanza una convenzione tra l'imperatore e la Santa Sede mai approvata dal parlamento austriaco, aveva concesso maggior libertà alla chiesa nello svolgimento della sua missione. Ma subito era iniziata una lotta accanita per abatterlo da parte dei liberali che esercitavano una grande influenza sul governo.

Una prima «breccia» nel *Concordato* si ebbe nel 1867 con l'approvazione della «legge fondamentale dello Stato»<sup>9)</sup>, legge che provocò una vivace reazione da parte dell'episcopato austriaco e dello stesso papa Pio IX.

Il 25 maggio 1868 si aprì la seconda «breccia» nel *Concordato*, quando furono sanzionate tre nuove leggi: sul matrimonio, sulla scuola e sui rapporti interconfessionali dei cittadini. Tali leggi provocarono il 22 giugno seguente un'allocuzione del papa che le definì «abominevoli».

Il 2 agosto 1870, ricordava l'Endrici, prendendo motivo dalla proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, il governo austriaco aboliva unilateralmente il *Concordato*.

Seguirono le «leggi confessionali» del maggio 1874 che regolarono in modo nuovo i rapporti esterni della chiesa cattolica, assoggettandola ancor più allo Stato (*placet* governativo nella nomina dei sacerdoti e loro allontanamento dall'ufficio ecclesiastico su richiesta del ministero del culto, approvazione governativa per l'istituzione di nuove diocesi e nuove parrocchie, intromissione del governo nella formazione ed educazione del clero ecc.). Pio IX con l'enciclica *Vix dum* aveva condannato queste leggi come «dannosissime» alla libertà della chiesa. L'episcopato austriaco, a sua volta, aveva in seguito indirizzato una lettera collettiva al papa, promettendo di fare tutto il possibile per tutelare la libertà della chiesa.

Nel 1876 venne approvata dal parlamento una legge che regolava

---

<sup>9)</sup> Il 21 dicembre 1867 venne emanata la costituzione, ufficialmente chiamata *Legge fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini nei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero*, vari articoli della quale riguardavano più o meno direttamente la posizione giuridica della Chiesa all'interno dello Stato.

gli ordini religiosi, detta comunemente «legge sui conventi» (*Klostergesetz*): essa sollevò la vivace protesta dei vescovi austriaci. L'imperatore non sanzionò la legge. L'anno seguente l'episcopato protestò ancora per una nuova legge scolastica, lesiva dei diritti della chiesa nel campo dell'istruzione. Il governo fu indotto alcuni anni dopo, nel 1881, a votare una legge scolastica che riconosceva in parte quei diritti.

Concludendo questa prima parte del suo scritto sul Gioseffinismo in Austria, di carattere prevalentemente didattico, l'Endrici sottolineava come la legislazione gioseffina, pur condannata con estrema severità dalla chiesa, perdurasse in Austria fino al tempo presente della guerra. Ad essa, osservava ancora il vescovo, ci si era abituati, nonostante fosse gravemente lesiva della libertà e dei diritti della chiesa, ma i suoi effetti devastanti si avvertivano, sia nella formazione e nello spirito ecclesiastico di molti sacerdoti dell'alto come del basso clero, sia nelle condizioni morali e religiose del popolo, sul quale la chiesa stessa era andata col tempo perdendo il suo influsso. E tali effetti non potevano mancare, «poiché una Chiesa asservita allo Stato ed alla politica terrena non può avere né la forza, né la benedizione, né la fecondità di una Chiesa libera ed indipendente...»<sup>10</sup>).

Terminata l'esposizione storica del secolare contrasto in Austria tra Chiesa e Stato, generato dal gioseffinismo - contrasto che si era concluso con l'asservimento della prima al secondo - il vescovo Endrici nella seconda parte della sua opera si proponeva di studiare le cause più profonde che avevano portato a quel risultato finale. Tali cause, per lui, stavano nella struttura stessa politico-nazionale dell'impero: «un amalgama di una diecina di popoli che appartengono ad una nazionalità diversa»<sup>11</sup>). Mancava a quei popoli la «comunanza di sangue e di lingua» che, per l'Endrici, costituiva la base stessa del concetto di patria: essi non potevano avere quindi nell'Austria una patria comune.

L'unità statale (lo «Stato uno») rappresentava un'unità estrinseca ed accidentale che nulla aveva a che vedere con quella di «patria una». Del tutto ingiusto era poi definire irredentismo (reato che in Austria veniva severamente condannato) il sentimento che ogni popolo manifestava naturalmente verso la propria nazione e addirittura «mostruoso

---

<sup>10</sup>) CELESTINO ENDRICI, *Il Gioseffinismo in Austria*, parte I, «Conclusion».

<sup>11</sup>) *Ibidem*, parte II, «La struttura politica austriaca».



«reprimere tale sentimento che si esprimeva attraverso l'amore alla propria lingua e cultura.

Il vescovo usa parole forti per condannare il sistema di oppressione delle nazionalità minoritarie, in atto allora nell'impero («cosa brutale», «cosa empia»). Lo Stato che abitualmente faceva violenza alla nazionalità dei suoi popoli, avrebbe tentato anche «l'estrema ingiustizia, cioè la snazionalizzazione di un popolo»<sup>12</sup>).

Quale differenza di pensiero tra questa dura condanna della snazionalizzazione da parte dell'Endrici e le affermazioni che mezzo secolo prima il vescovo Benedetto Riccabona aveva fatte, in una lettera alla Luogotenenza di Innsbruck<sup>13</sup>), a proposito del Deutschtum (lo spirito nazionale tedesco, il germanesimo) ch'egli auspicava di mantenere nella diocesi e nella stessa città di Trento! E quale differenza ancora tra il concetto di patria quale nazione dell'Endrici e quello del vescovo Giovanni Haller, coadiutore del vescovo Riccabona, che nel «Foglio diocesano» di Trento del 1879<sup>14</sup>) aveva scritto: «Là trovasi la tua patria dove trovasi l'Autorità di cui sei per divina disposizione suddito, là dove governa il discendente di quel Rodolfo d'Asburgo...».

Trattando del «patriottismo austriaco», il vescovo Endrici lo vedeva fondato su un «equivoco», un postulato cioè che manca di oggetto proprio, perché le tre cose che per lui formavano l'Austria ufficiale erano «la triplice unione dei popoli nella dinastia asburgica, nella burocrazia e nel militarismo»<sup>15</sup>). Ma se tutto questo costituiva uno Stato comune, non costituiva sicuramente una patria comune.

L'Austria come «Stato di popoli» per l'Endrici formava una comunità sociale astratta, innaturale, imposta con la forza. Tuttavia, consapevole dell'insegnamento della chiesa che esigeva la fedeltà dei sudditi al legittimo sovrano, egli affermava con insistenza il principio cardine del «date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio», ma notava pure che gli atti di ossequio dinastico non erano tali da potersi qualificare come atti di patriottismo. Era poi da riprovarsi il sistema, largamente adottato, di forzare il sentimento di ossequio per

---

<sup>12</sup>) *Ibidem*.

<sup>13</sup>) Lett. del vescovo B. Riccabona alla Luogotenenza di Innsbruck, Trento, 16 maggio 1867. - ACAT, Acta Episcopi Riccabona, teca «1. Storia - Opuscoli 1-11», n. 9.

<sup>14</sup>) «Foglio diocesano», 1879, n. 9, pp. 75-78, a p. 77.

<sup>15</sup>) CELESTINO ENDRICI, op. cit., parte II, «Un grande equivoco».

la dinastia asburgica: esso rendeva alla fin fine «un cattivo servizio alla stessa causa dinastica».

Nel paragrafo dedicato a *L'egemonia tedesca*, il vescovo rileva quanto potente fosse allora in Austria il germanesimo, il quale costituiva la «spina dorsale dello Stato», tanto che il nome stesso di «austriaco» presso il popolo era divenuto sinonimo di «tedesco».

Era allora in atto la tendenza a germanizzare sempre maggiormente lo Stato e a dare ad esso un'impronta tedesca. Ciò, per il vescovo, portava come logica conseguenza all'oppressione delle altre nazionalità. L'Endrici aveva fatto per più anni esperienza diretta dell'azione snazionalizzatrice attuata dal *Tiroler Volksbund* in alcune zone del Trentino: quella società pangermanica, che aveva i suoi centri in territorio tedesco, era stata da lui fermamente combattuta, anche perché attraverso la sua opera essa andava diffondendo il protestantesimo.

Nella conclusione della seconda parte del suo scritto, diretto a «dimostrare la connessione di causalità che sussiste tra struttura politico-nazionale dell'impero e legislazione ecclesiastica vigente», il vescovo Endrici trattava dei partiti clericali tedeschi dell'Austria, che vedeva dominati dall'idea di «dover quasi identificarsi con lo Stato». Condizionati dalla concezione statale austriaca, questi partiti avrebbero impedito una lotta seria contro il gioseffinismo, nemico della chiesa. Essi erano poi intolleranti verso i partiti di altra nazionalità in cui sospettavano sempre la presenza dell'irredentismo.

In fine l'Endrici riservava un cenno a quella che per lui era la persecuzione più pericolosa contro la chiesa da parte del gioseffinismo: quella che «conserva alla stessa le apparenze esterne di rispetto, di onori e di beni materiali, ma la colpisce invece nel cuore, nella sua libertà e nella sua indipendenza». Auree catene, ma pur sempre catene...<sup>16)</sup>.

Al tempo in cui il vescovo scriveva la sua opera sul gioseffinismo in Austria, tra gli ultimi mesi del 1916 e i primi del 1917, egli teneva pure

---

<sup>16)</sup> Scrisse a questo riguardo UMBERTO CORSINI in *Celestino Endrici e il suo tempo*: «... Celestino Endrici non esitò a italianizzare non per nazionalismo antiaustriaco e antitirolese, ma perché prese coscienza che il sistema dei rapporti Stato-Chiesa nella Cisleitania asburgica aveva creato per la Chiesa *aureae catenae, sed tamen catenae*». - Art. cit., in *Celestino Endrici (1866-1940) Vescovo di Trento - Atti del Convegno - Trento, 23 maggio 1991*, Centro di Cultura «A. Rosmini», Trento, 1992, pp. 22-23.

un'importante corrispondenza epistolare con il papa Benedetto XV<sup>17</sup>), e in quelle lettere riproponeva in modo accorato, a volte angosciato, i temi che andava trattando nel suo scritto. Così nella lettera scritta al papa nel giorno di Natale del 1916, il vescovo rilevava come la causa fondamentale da cui provenivano i principali ostacoli ad un'azione pastorale proficua tra i popoli dell'Austria stesse nella stessa struttura politico-nazionale dell'impero. E ancora osservava: «Il bisogno di sfruttare la gerarchia ecclesiastica del pari che la burocrazia ed il militarismo per contenere una compagine innaturale di popoli portò alla creazione di un sistema politico-ecclesiastico, che poggia sull'asservimento della Chiesa allo Stato».

Nuovamente il 18 marzo 1917 egli scrisse una lunga lettera al papa in cui esponeva l'iter storico di quella legislazione ecclesiastica gioseffina che durava fino al presente, e ne metteva in evidenza gli effetti negativi sulla Chiesa.

Durante l'internamento dell'Endrici ad Heiligenkreuz si susseguirono, da parte della diplomazia austriaca, ripetute richieste al Vaticano perché il vescovo venisse indotto a dimettersi.

Già il 31 luglio 1916 l'incaricato di affari dell'Austria a Berna, il conte Moritz Palffy<sup>18</sup>), aveva fatto pervenire un promemoria<sup>19</sup>) al segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Gasparri, in cui sottolineava come proprio «la singolare struttura dell'Austria-Ungheria (Stato di popoli)» richiedesse speciali misure per assicurare accordo tra le

---

<sup>17</sup>) Le lettere scritte dal vescovo Endrici al papa Benedetto XV in quel periodo sono state pubblicate in: SERGIO BENVENUTI, *Lettere del vescovo Celestino Endrici al papa Benedetto XV da Vienna ed Heiligenkreuz (14 maggio 1916-1 agosto 1917)*, St. Tr., LXX (1991), n. 2, pp. 163-224, e nell'opera *I Vescovi veneti e la Santa Sede nella guerra 1915-1918* (3 voll.), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1991, a cura di Antonio Scottà, vol. III, pp. 27-229. Le lettere vengono pubblicate dallo Scottà in mezzo a numerose altre, indirizzate a vari corrispondenti, che si trovano nella maggior parte presso l'Archivio della Congregazione per gli Affari straordinari della Santa Sede.

<sup>18</sup>) A causa della guerra l'ambasciata austro-ungarica presso la Santa Sede risiedeva in Svizzera, a Berna. Colà si svolsero le trattative per risolvere la questione del vescovo Endrici, tra il rappresentante provvisorio del Vaticano, Francesco Marchetti-Selvaggiani e l'incaricato di affari dell'Austria, conte Moritz Palffy.

<sup>19</sup>) *Promemoria*, n. 155 Pol., *Österreichisch-Ungarische Geschäftsträger beim Heiligen Stuhle*, Bern, den 31. Juli 1916, n. 19.659. - ASV, Segr. St., AAES, Austria, 491.

varie nazionalità. Da ciò derivava «... che il dovere di agire in modo conciliante e accomodevole si deve estendere tanto ai superiori ecclesiastici che ai civili. Come in un paese non può esservi che un'unica idea di Stato, così non deve esservi che un'unica cooperazione di tutti i poteri dirigenti al fine di raggiungere tale pensiero».

Ma il vescovo di Trento, per il diplomatico austriaco, non era in linea con questo principio, tanto importante specie in una regione di frontiera quale era il Trentino. Da ciò la richiesta di un suo «allontanamento, sia per via di spontanea dimissione, sia per ordine pontificio».

Il cardinale Gasparri rispose al promemoria facendo osservare le gravi difficoltà che si opponevano alla soluzione della questione del vescovo Endrici finché durava la guerra.

Nuovamente il 17 ottobre il conte Palffy inviava un altro promemoria alla Santa Sede<sup>20)</sup> in cui si chiedeva che, se c'erano difficoltà a far dimettere il vescovo di Trento, questi fosse almeno mantenuto lontano dalla sua diocesi fino alla definitiva soluzione della questione, e al tempo stesso venisse persuaso a cambiare l'attuale suo vicario generale, mons. Ludovico Eccheli, con uno più gradito al governo austriaco.

Per indurre l'Endrici a dimettersi da vescovo di Trento intervenne in seguito lo stesso imperatore Carlo, il quale, in una lettera al papa del 26 gennaio 1918<sup>21)</sup>, scriveva: «Sebbene il principe vescovo in seguito alla sua dimora fuori della diocesi non faccia valere direttamente la sua influenza sui diocesani, pure i suoi influenzamenti in altra via non lasciano ravvisare un cambiamento del suo sentire, anzi dimostrano che egli è ligio a idee che sono incompatibili col programma dello Stato austriaco formato da differenti nazionalità; idee che, in seguito agli avvenimenti attuali, sono da riguardarsi come bandite per sempre». Per questo l'imperatore pregava il papa di far presente all'Endrici l'opportunità di rinunciare spontaneamente al suo vescovado, «... onde evitare così tutte le difficoltà che con riguardo alla presente situazione politica si oppongono ad una disposizione autoritativa della Santa Sede e ridare alla sua diocesi quella pace di cui ha sì urgente bisogno per poter ristabilire e ravvivare la propria vita ecclesiastica».

---

<sup>20)</sup> *Promemoria*, n. 228 Pol., *Österreichisch-Ungarische Geschäftsträger beim Heiligen Stuhle*, Bern, den 14. Oktober 1916, n. 21.851. - ASV, Segr. St., ib.

<sup>21)</sup> Lett. dell'imperatore Carlo di Asburgo al papa Benedetto XV, Vienna 26 gennaio 1918, n. 60.621. - ASV, Segr. St., *ib.*

Il papa rispose<sup>22)</sup> che la «penosa» situazione del vescovo di Trento veniva seguita da molto tempo con vivo interesse e preoccupazione da parte della Santa Sede. Per dimostrare poi accondiscendenza verso il governo austriaco, si era concesso che fosse affidata ad un sacerdote che godeva la sua fiducia l'amministrazione della diocesi trentina e che fosse nominato un pro-vicario a Bolzano per la parte tedesca della stessa diocesi. Con ciò la Santa Sede si riprometteva di avere nel contempo soddisfatto le autorità civili, salvaguardato il prestigio del vescovo Endrici e provveduto al bene dei suoi diocesani.

La richiesta ulteriore che ora veniva fatta dall'imperatore, di un «allontanamento totale di mons. Endrici dalla sua Diocesi», se accolta, avrebbe creato le più gravi difficoltà, sia per la Santa Sede che per il governo austriaco. Nella diocesi di Trento infatti, rilevava il papa, c'era una situazione di viva tensione nazionale e un provvedimento come quello, se da un lato avrebbe soddisfatto la parte tedesca, avrebbe per certo generato forte risentimento negli italiani, e si sarebbe rivelato dannoso sul piano religioso come anche «oltremodo pericoloso agli stessi interessi dell'impero».

Per queste considerazioni il papa non dubitava che il governo austriaco avrebbe atteso la fine della guerra prima di risolvere definitivamente la grave questione del vescovo Endrici.

Si arrivò così alla fine del conflitto mondiale senza che venissero più esercitate pressioni da parte del governo austriaco riguardo a quel problema.

Il vescovo Endrici, che nella sua persona aveva vissuto esemplarmente in quegli anni il dramma stesso della Chiesa di Roma che in lui rivendicava la libertà dell'azione pastorale di un vescovo nei confronti dello Stato, ritornò finalmente il 13 novembre 1918 nella sua diocesi, dopo 32 mesi di esilio, accolto in un vero trionfo dalla popolazione trentina, la quale in lui aveva potuto avere anche in quei durissimi anni una guida sicura, se pur lontana, e un alto esempio di coerenza e di dignità sacerdotale.

Qui di seguito si pubblica l'opera dell'Endrici, *Il Gioseffinismo in Austria*, nel testo scritto dal suo segretario, don Augusto Guadagnini, con grafia chiara. Essa è conservata in originale presso l'Archivio della

---

<sup>22)</sup> Lettera (minuta) del papa Benedetto XV all'imperatore Carlo di Asburgo [Roma], s.d. [febbraio 1918]. - ASAV, Segr. St., ib.

Curia arcivescovile di Trento<sup>23</sup>) che si ringrazia per averne concessa la pubblicazione. Il testo, che è corredato da dieci note appostevi dal vescovo, si presenta in alcuni punti con correzioni. L'opera occupa complessivamente 110 pagine ed è divisa in due parti, rispettivamente di 68 e di 32 pagine.

## IL GIOSEFFINISMO IN AUSTRIA

CELESTINO ENDRICI

### PARTE PRIMA

#### **Dominio del Gioseffinismo**

L'imperatore Giuseppe II (1780-1790), educato alla scuola del *febroniano* allora fiorente, iniziò nel suo impero un'era di schiavitù della Chiesa cattolica, coadiuvato in ciò da ecclesiastici aulici e servili, anch'essi educati alla stessa scuola.

Tutto il sistema gioseffino poggia su due premesse fondamentali: da una parte l'*onnipotenza* del Sovrano, rispettivamente dello Stato, sui sudditi e sulle cose sacre; dall'altra la *negazione*, che la Chiesa cattolica sia una società sovrana.

Il diritto pubblico dello Stato fu esteso in modo eccessivo, tanto che pressoché tutto era lecito al Sovrano, mentre invece i diritti dei sudditi erano per così dire ridotti ai minimi termini. Specialmente in forza del cosiddetto *alto dominio* dell'Imperatore in ordine ai beni ed ai diritti dei privati e della Chiesa, le cose e le persone sacre erano ridotte ad una condizione di schiavitù sotto il dominio locale, il quale si credeva in diritto di legiferare liberamente anche nel campo ecclesiastico, in quel campo cioè che secondo la disposizione di Dio spetta unicamente alla Chiesa.

In secondo luogo i maestri di quel tempo consideravano come un diritto ed un dovere del Sovrano di servirsi della religione come mezzo efficace di governo civile; perciò lo autorizzavano a disporre delle cose sacre e delle istituzioni ecclesiastiche per la prosperità del governo civile. Da queste premesse si dedusse il cosiddetto *diritto sulle cose sacre (ius in sacra)*, che comprende un cumulo illimitato di diritti speciali, i quali causarono la soffocazione di ogni libertà ecclesiastica.

---

<sup>23</sup>) ACAT, AEE, Miscellanea.

In particolare questo diritto sulle cose sacre comprendeva:

1. *l'oppressione della potestà gerarchica* della Chiesa, cioè dei Vescovi e del clero, imperocché il governo civile si usurpava l'esercizio di ogni genere di poteri religiosi ovvero ne impediva l'esercizio.

a) In quanto alla *potestà del magistero*, che spetta alla Chiesa giusta l'ordine ricevuto dal suo Fondatore G.C., l'Imperatore considerava p.e. come suo diritto l'ordinare che si tenessero dispute teologiche, quando sorgevano dei dissidi, ovvero di impedirle, anche quando la S. Sede avesse già emanato la sua decisione intorno a qualche punto ch'era in questione.

Un esempio classico di cui racconta la storia di quei tempi è quello della severa proibizione di discutere tanto in favore quanto in contrario intorno alla Bolla di Clemente XI *Unigenitus* del 1713, la quale condannava gli errori di Quesnello<sup>1)</sup>.

Inoltre consideravasi come diritto sovrano il dirigere l'istruzione religiosa nelle scuole oppure il determinare, su quali materie dovessero predicare i sacerdoti.

b) Riguardo al *s. ministero* fu assegnato all'Imperatore il diritto di limitare e regolare le feste, le processioni, le confraternite, i giorni di digiuno e d'astinenza, nonché certi riti accidentali nelle funzioni liturgiche, p.e. nelle sepolture.

Per «conservare la religione pura» e per ragioni di «pubblica igiene» lo stesso culto pubblico fu regolato dalle leggi civili, le quali prescrivevano l'ordine speciale da tenersi, p.e. riguardo alle messe festive, il numero delle candele ecc..

c) Riguardo al *regime dei fedeli* fu inceppata per ogni verso la giurisdizione nel campo legislativo, giudiziario e coercitivo. Era applicato il regio *placet* alle bolle pontificie, alle lettere pastorali dei Vescovi, alle dispense romane e perfino alle concessioni di indulgenze.

d) Anche riguardo agli *ordini religiosi* si fece viva la smania di tutto innovare, col pretesto di riformare la disciplina religiosa, in realtà per isnervarla.

2. Il diritto *sulle cose sacre* comprendeva in secondo luogo la *depressione dell'autorità pontificia*, inquantoché i diritti del Papa furono intaccati a tal punto da non rimanergli che un semplice primato di onore. In questo tentativo l'Imperatore ebbe l'appoggio anche di parecchi Vescovi, i quali speravano che in questo modo verrebbe aumentata l'autorità vescovile. L'esito finale dimostrò, che questa tendenza terminò coll'inceppare completamente la libertà dei Vescovi stessi.

---

<sup>1)</sup> Pasquier Quesnel (Parigi 1634 - Amsterdam 1719), teologo giansenista. Dalla sua opera principale, *Réflexions morales sur le Nouveau Testament*, furono estratte 101 proposizioni che vennero condannate da papa Clemente XI con la bolla *Unigenitus* del 1713.



Celestino Endrici, principe vescovo di Trento (1904-1940).





### Dominio del gioseffinismo.

L'imperatore Giuseppe II (1780-1790) educato alla scuola del febronianesimo allora fiorente in Austria nel suo impero ~~era~~ un'era di schiavitù della Chiesa cattolica, ~~in cui~~ in cui coadiuvato da ecclesiastici aulici e servili anch'essi educati alla stessa scuola.

Tutto il sistema gioseffino poggiava su due premesse fondamentali: da una parte l'onnipotenza del sovrano, rispettivamente dello Stato, sui sudditi e sulle cose sacre, dall'altra la negazione che la Chiesa cattolica sia una società sovrana.

Il diritto pubblico dello Stato fu ridotto a modo eccessivo tanto che pressoché tutto era tenuto al sovrano mentre invece i diritti dei sudditi erano per così dire ridotti ai minimi termini. Specialmente in forza del cosiddetto alto dominio dell'Imperatore in ordine ai beni, ai diritti dei privati e della Chiesa, le cose e le persone sacre erano ridotte ad una condizione di schiavitù sotto il dominio laicale, il quale si credeva in diritto di legiferare liberamente anche nel campo ecclesiastico, in quel campo cioè che secondo la disposizione di Dio spetta unicamente alla Chiesa.

Questo sistema di dottrine fu dannosissimo alla Chiesa. L'esempio dato dall'Austria eccitò i principi protestanti ad imitarlo ed essi attuarono un sistema simile ed anche peggiore, senza usare nell'applicazione pratica quel temperamento, che fu adottato dall'Imperatore, spinto dalla sua pietà e dalle tradizioni cristiane di famiglia<sup>1)</sup>.

### **Il Concordato tra l'Austria e la S. Sede**

Durante il periodo di dominio del codice ecclesiastico gioseffino (1780-1850) la Chiesa in Austria era adunque priva di quella indipendenza dal potere civile e di quella libertà, che sono le premesse indispensabili per compiere la sua missione divina qui sulla terra a salvezza degli uomini e dei popoli. La libertà infatti è l'anima di ogni apostolato religioso.

Nel 1850 il giovane Imperatore Francesco Giuseppe I emanò alcune disposizioni favorevoli alla libertà della Chiesa. Queste aprirono la via ad una sistemazione generale e più conforme alla costituzione divina ed ai diritti della Chiesa. Nel 1855 infatti si venne ad una convenzione tra la S. Sede e l'Austria che regolava in modo stabile i rapporti tra la Chiesa e lo Stato austriaco. Questa convenzione è nota sotto il nome di *Concordato austriaco*.

La convenzione fatta «in nome della ss. ed individua Trinità» e firmata ai 18 agosto di quell'anno, fu solennemente promulgata dalla S. Sede con un Breve di S.S. Pio IX di f.m. e da S.M. l'Imperatore Francesco Giuseppe con patente sovrana, ambedue in data 5 novembre 1855.

Il Concordato concedeva maggiore libertà alla Chiesa nel compiere la sua missione. Da parte della Chiesa si concessero al governo civile molti privilegi e diritti che non sarebbero di sua spettanza, come i diritti relativi al conferimento di benefici ecclesiastici, all'amministrazione dei beni della Chiesa, agli ordini religiosi ecc.. Furono pure tollerati parecchi usi, introdotti nel campo ecclesiastico dalle leggi civili.

Il Concordato consta di 36 articoli; ad esso è aggiunta una *nota illustrativa* del Card. Rauscher, Arcivescovo di Vienna di quel tempo<sup>2)</sup>.

Per mezzo di questa convenzione veniva ristabilita la concordia tra l'impero e il sacerdozio, con soddisfazione di tutti i cattolici.

### **La lotta contro il Concordato**

Non appena il Concordato vide la luce, ed esso divenne tantosto l'oggetto di una lotta accanita da parte del liberalismo che dominava allora nei circoli dirigenti in Austria. L'«abolizione del Concordato» fu per tutto quel periodo

---

<sup>1)</sup> Cfr. Aichner, Comp. iur. can. ed. 10., § 44.

<sup>2)</sup> Vedi il testo del Concordato e della nota illustrativa in Aichner, Comp. iur. can. App. I et II.

di tempo la parola d'ordine della politica liberale. L'idea, che la Chiesa avesse raggiunto in Austria una certa indipendenza e libertà d'azione ed un certo influsso sul popolo, urtava i nervi ai signori della scuola liberale. Essi volevano di nuovo una Chiesa asservita allo Stato, la quale fosse in mano dello stesso un opportuno e comodo strumento di politica statale. Lo Stato invece lo volevano onnipotente e assoluto padrone della Chiesa in modo da ridurla alla condizione di schiavitù e da impedire che essa potesse esercitare alcun influsso sullo Stato e sui popoli.

Tutta la lotta che si scatenò contro il Concordato fin dal 1855 mirava a questo obiettivo. Nei capitoli seguenti vedremo come un po' alla volta, usando una certa moderazione nelle forme ed evitando strappi troppo violenti, gli avversari del Concordato arrivarono a distruggerlo, calpestando ogni diritto e sostituendogli - un precedente affatto nuovo nella storia - una Legislazione ecclesiastica unilaterale laica.

### **La prima breccia contro il Concordato**

L'agitazione continua contro il Concordato fece maturare un po' alla volta i principi e le dottrine nuove intorno alla religione ed alla Chiesa, insegnate dal cosiddetto liberalismo religioso, una filiazione del protestantesimo. Queste dottrine da principio si insegnavano dalle cattedere d'università, e si propugnavano nei libri e nei giornali. Man mano dal campo teorico passarono al campo pratico e furono poi codificate nelle leggi fondamentali dello Stato dei 21 dicembre 1867.

Su questo fondamento si sviluppò e si costruì poi successivamente tutta la legislazione politico-ecclesiastica, che ebbe necessariamente per conseguenza l'abolizione del Concordato e l'oppressione della Chiesa cattolica in Austria.

Passiamo ora ad esaminare alcuni articoli della su accennata legge fondamentale e precisamente quelli, che stanno in relazione particolare col nostro studio.

L'art. 13 della legge sui diritti comuni di tutti i cittadini suona così: «Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente, entro i limiti delle leggi, la propria opinione colla parola, collo scritto, colla stampa, colla rappresentazione. E l'art. 14: «È garantita ad ognuno la piena libertà di religione e di coscienza».

L'art. 15 tratta delle varie confessioni religiose. Esso dice: «*Ogni chiesa legalmente riconosciuta ed ogni società religiosa ha il diritto di esercitare pubblicamente atti di culto, ordina ed amministra indipendentemente i propri affari interni, ritiene il possesso e l'uso dei propri istituti, delle fondazioni e dei fondi destinati a scopo di culto, di istruzione e di beneficenza: come ogni altra società è però soggetta alle leggi comuni dello Stato*».

Intorno all'istruzione abbiamo l'art. 17, che suona così: «La scienza ed il suo insegnamento è libero... Allo Stato compete *la suprema direzione e sorveglianza su tutto l'insegnamento e su tutta l'educazione*».

I principi dottrinali del liberalismo religioso furono trasformati in dogma di governo civile. Le massime espresse nei succitati articoli urtano contro le basi, su cui poggia il Concordato e contro gli insegnamenti della Chiesa<sup>3)</sup>.

Dobbiamo inoltre notare che le espressioni, di cui si serve la legge, sono per lo più in forma universale ed elastica, cosicché lasciano all'esecutore un'ampia libertà di interpretazione e di applicazione ed aprono la via al dominio dell'arbitrio e dell'opportunità più illimitato ed incontrollabile, come di fatto lo dimostrerà il corso della storia.

Con ciò fu aperta nel Concordato la prima breccia: esso fu colpito nel suo spirito informatore.

### **Gli indirizzi dell'Episcopato austriaco all'Imperatore ed al Papa**

Vedendo imminente la pertrattazione parlamentare della legge fondamentale intorno ai diritti comuni dei cittadini e di altre leggi lesive dei principî cattolici, i Vescovi dell'Austria nel settembre del 1867 convennero a conferenza in Vienna sotto la presidenza del Card. Rauscher.

Nella fiducia che S.M. l'Imperatore sarebbe intervenuto a tutela del Concordato, che era stato promulgato solennemente pochi anni prima, in data 28 settembre 1867 gli rivolsero un indirizzo, nel quale esponevano diffusamente la dottrina cattolica intorno ai punti toccati da alcuni articoli della legge suddetta ed enumeravano, colla storia alla mano, i vantaggi che dal Concordato derivavano anche allo Stato. L'indirizzo chiudeva con la preghiera a Sua Maestà, che volesse conservare il Concordato e non sanzionasse disposizioni ostili alla Chiesa.

In data 30 settembre 1867 indirizzarono una lettera sulla vertenza in parola anche al S. Padre Pio IX.

### **Risposta di Pio IX all'Episcopato**

S.S. Pio IX rispose alla lettera dell'Episcopato austriaco col Breve del 1º novembre 1867.

Il S. Padre introduce il suo dire lagnandosi e deplorando gli sforzi fatti da nemici furiosi che tentano distruggere il Concordato. Continua dicendo che fu per lui di conforto il ricevere una lettera dall'Episcopato, il quale mostra in quel modo «la sua virtù episcopale, nonché la sua fermezza e concordia nel propugnare la causa di Dio e della sua s. Chiesa». Seguono poi le testuali parole:

---

<sup>3)</sup> La legislazione pratica derivata da questi principi doveva necessariamente urtare ancor più contro gli articoli del Concordato, come di fatto vedremo esser avvenuto.

«Poiché tutti d'accordo avete indirizzato una lettera all'Imperatore, affinché si conservino integri ed inviolati i sacri diritti della Chiesa ed affinché il prefato Principe non voglia prestar favore ai consigli dannosi di uomini empì, i quali nel mentre muovono guerra alla Chiesa, sono del pari nemici di ogni impero e regno legittimo».

Il Papa chiude esprimendo la speranza che i Vescovi nel sostenere la lotta saranno sempre più forti e poi dice:

«Nutriamo poi fiducia che l'Imperatore mosso dalla sua religiosità vorrà tener conto dei vostri e dei Nostri giustissimi desideri e con ciò provvedere al suo bene ed a quello dell'impero».

### **Risposta di Sua Maestà all'Episcopato**

Con autografo dei 12 ottobre 1867 S.M. l'Imperatore rispose all'indirizzo dell'Episcopato come segue:

«L'indirizzo speditomi dagli Arcivescovi e Vescovi lo ho comunicato al Mio ministero responsabile. Io so bene apprezzare lo zelo pastorale e le intenzioni, che potevano far loro apparire quale un dovere di coscienza l'affermare, come già fecero nel 1849 e nel 1861, con una solenne dichiarazione, gli interessi ed i diritti della Chiesa. Devo però deplorare in pari tempo, che i Vescovi invece di assecondare il mio desiderio, di appoggiare cioè con ispirito di conciliazione e di codiscendenza gli sforzi seri del mio governo nelle importanti questioni attuali onde dare ad esse una soluzione che già urge, abbiano preferito di rendere più difficile la soluzione dei prefati problemi presentando e pubblicando un indirizzo che eccita gli animi, e ciò in un momento, in cui, come benissimo osservano i Vescovi, è necessaria l'unione, come pure devo deplorare che essi aumentino i pretesti di discordia e di lagnanze. Io confido che i Vescovi come sono memori che in ogni tempo so difendere e proteggere la Chiesa, non si scorderanno che io ho dei doveri da compiere come principe costituzionale».

Questa risposta dell'Imperatore non permetteva più di dubitare intorno alla situazione, a cui si andava incontro.

L'opinione pubblica intuì la gravità della parola imperiale, la quale fu sfruttata dagli avversari e fu il punto di partenza per fare nuovi attacchi contro la Chiesa, contro il Concordato, contro i Vescovi e le istituzioni ecclesiastiche, sia per mezzo dei giornali, sia nei teatri e perfino in occasione di produzioni musicali.

La risposta dell'Imperatore ai Vescovi fu preletta anche in pubblico Parlamento, dietro invito del ministro dr. Giskra<sup>2)</sup>. La lettura fu accolta con un triplice evviva, foriero di lunghi tempi di lutto per la Chiesa cattolica in Austria.

---

<sup>2)</sup> Karl Giskra, ministro degli Interni, liberale.

## Memorandum dell'Episcopato al ministro del culto

Pochi giorni prima che si votasse in parlamento la legge fondamentale dello Stato, in data 27 novembre 1867 l'Episcopato rivolse un memorandum al ministro del culto e dell'istruzione con opportune osservazioni intorno agli articoli della legge, che riguardava gli interessi religiosi. I Vescovi richiamavano inoltre l'attenzione del ministro sugli abusi di interpretazione, ai quali poteva dar luogo la dicitura elastica ed universale della legge, facendo dipendere molte cose dall'apprezzamento ed arbitrio dei governi.

Dopo aver rilevato il trattamento eccezionale della legge nei riguardi del possesso ed uso della cosiddetta «mano morta», il memorandum considera in particolare quell'inciso dell'art. 15 della legge, in cui si dice che la Chiesa ha il diritto di *amministrare i propri affari interni*. La dicitura è la medesima come si legge nella costituzione del 1849, colla variante però che ora si aggiunge la parola *interni*. Già nella vecchia costituzione si voleva aggiungere la parola *interni*, ma per buone ragioni si decise poi di ometterla, perché o era superflua oppure aveva lo scopo di far dipendere dall'apprezzamento del governo quella indipendenza che si voleva concedere.

Ancor più prossimo pericolo di abuso, continua il memorandum, presenta l'ultimo allinea dell'articolo: *È soggetta però come ogni società alle leggi comuni dello Stato*.

Anche questo passo si trova già nella costituzione del 1849. Già allora i Vescovi sentirono il dovere di premunirsi contro una interpretazione abusiva con la lettera dei 30 maggio di quell'anno. In essa esponevano che la Chiesa inculca ai fedeli l'obbedienza verso le autorità costituite ed a questo obbligo dà una base solida, facendone un dovere di coscienza. La Chiesa medesima adempie anche come società quei doveri verso lo Stato, che essa inculca ai singoli individui e quando trattasi di cose, che si possono conciliare colla sua divina missione, non esige alcun privilegio in confronto di altre società. Essa desidera soltanto, che lo Stato la tuteli nel suo possesso e nell'uso dei suoi diritti non meno di qualsiasi altra società. La Chiesa cattolica però non può far dipendere dal beneplacito del governo il suo diritto di esistenza voluta dalla sua costituzione divina, né la sua missione ordinata alla salvezza eterna degli uomini. La Chiesa deve premunirsi contro una concezione, in forza della quale la sua esistenza e la sua legislazione sia soggetta al potere civile nello stesso senso, come dallo stesso è dipendente p.e. una società industriale e nel suo essere e negli statuti che la reggono.

Non sarà questa, continuano a dire i Vescovi, l'idea del governo, il quale piuttosto voleva esprimere il pensiero, che le comunità ecclesiastiche saranno tenute ad osservare le leggi civili non meno di ogni altra società, sempre però nella supposizione che la civile legislazione non esca dall'ambito della sua competenza né invada il campo della legislazione ecclesiastica.

Il memorandum passa indi a fare le sue osservazioni riguardo all'art. 17, ultimo allinea, in cui si attribuisce allo Stato il diritto della suprema direzione e

sorveglianza su *tutta l'istruzione ed educazione*. I Vescovi notano che lo Stato può prescrivere fin là, dove ha diritto di dirigere l'istruzione, delle norme ispirate al raggiungimento dei suoi scopi. Che se lo Stato non permettesse alla Chiesa di disporre secondo i propri criteri nemmeno in riguardo all'educazione del clero, non si potrebbe più parlare di una indipendenza della Chiesa nel regolare i propri interessi. Non potendosi però supporre, che l'art. 17 distrugga in parte l'art. 15, devesi ritenere, che la suprema direzione ed ispezione intorno all'insegnamento ed all'educazione sarà attuata in tal guisa, che rimangano salvi i diritti assicurati alle chiese ed alle comunità religiose.

Da tutto ciò apparisce, conclude il memorandum, che i rapporti, che ha questa legge coi diritti sacri della Chiesa, dipendono dal modo come vengono interpretate ed applicate le disposizioni della legge. Quanto più universali ed indeterminate sono queste disposizioni, tanto più si amplia il campo, al quale si possono applicare.

Come vedremo in seguito, le previsioni ed i timori espressi dai Vescovi in questo memorandum si sono avverati. La dicitura universale ed elastica e quindi ambigua di questa legge conferiva al governo una certa onnipotenza di disporre e di legiferare pressoché intorno a tutte le cose, gli atti e le persone ecclesiastiche, escludendone in pari tempo il diritto canonico, il quale, come potremo dimostrare più tardi, per la Chiesa *austriaca* non avrà forza se non in tanto, in quanto esso combina colle future leggi confessionali. Perciò si può dire che fu costituita una specie di chiesa di Stato.

Per quanto riguarda la formula: *la Chiesa amministra i propri affari interni*, colla quale si volevano salvare le apparenze di una libertà ecclesiastica, si vide poi più tardi quale serietà aveva il governo di garantirla, quando cioè, buttata la maschera, nella motivazione aggiunta alle leggi confessionali del 1874 faceva la seguente dichiarazione:

«La Chiesa sarà libera di amministrare i propri affari interni, in conformità all'art. 15 della legge fondamentale. Lo Stato però si riserva: 1. di giudicare esclusivamente, quali cose siano *interne* e quali *esterne*; 2. anche quelle cose che lo Stato riterrà come interne, non potranno essere sottratte del tutto al potere ed all'influsso dello Stato».

In pratica quasi tutte le cose ecclesiastiche, che appariscono esternamente, furono regolate unilateralmente dalle leggi civili, come si vedrà quando tratteremo delle leggi confessionali del 1868 e del 1874.

A questo modo *l'indipendenza e la libertà della Chiesa cattolica* in Austria furono si può dire annientate, e non rimase che l'ironia dell'art. 15 della legge fondamentale.

Perciò il S. Padre Pio IX nella lettera apostolica dei 7 marzo 1874 ai Vescovi d'Austria espresse per questo procedere del governo tutta l'amarezza dell'animo suo, osservando che la Chiesa pressoché in tutti i suoi atti e in tutte le cose sue proprie, che riguardano il regime dei fedeli, è soggetta e schiava del supremo potere dell'autorità civile.

In ugual modo fu interpretato ed applicato praticamente l'ultimo allinea dell'art. 15: La Chiesa è soggetta come ogni società alle leggi comuni dello Stato, equiparando la Chiesa cattolica e qualsiasi società privata.

Laonde Pio IX nella succitata lettera apostolica riprova e condanna il principio che sostiene

«essere diritto del governo civile, in forza dei suoi supremi poteri, di legiferare delle cose civili non solo, ma anche delle ecclesiastiche, perché il governo deve vegliare e dominare sulla Chiesa, non meno che su qualsiasi altra società esistente entro i confini dell'impero».

Quando la legge fondamentale fu presentata alla Camera dei Signori per la votazione, i Vescovi che vi appartenevano fecero le dichiarazioni, di cui abbiamo parlato nel presente capo, ma poi si astennero dal prender parte alla discussione.

La legge fu sanzionata ai 21 dicembre 1867.

### **L'episcopato al presidente dei ministri Principe di Auersperg**

Delle leggi fondamentali sanzionate ai 21 dicembre 1867 fa parte anche quella sull'*amministrazione della giustizia*.

L'art. 1 di questa legge suona come segue:

«Tutta la giudicatura nello Stato viene esercitata in nome dell'Imperatore».

Nel timore che con questo articolo abbiasi voluto colpire la *giudicatura ecclesiastica*, l'Episcopato rivolse ai 30 marzo 1868 al ministro presidente Principe di Auersperg la domanda, se con quell'articolo si voglia significare non esservi altro potere giudiziario fuori di quello proclamato dal suddetto articolo, o più in concreto se in forza dello stesso siano aboliti i tribunali matrimoniali ecclesiastici, perché incapaci di pronunciare una sentenza che abbia forza di obbligare.

Nella stessa lettera i Vescovi dimostrano, che la Chiesa ha pieno diritto di esercitare il potere giudiziario in ordine agli affari di sua competenza, quali sono p.e. gli affari matrimoniali, ma che questo non può esercitarlo in nome dell'Imperatore. Lo Stato potrà rifiutarsi di prestare il suo appoggio (il *cosiddetto brachium saeculare*) per l'esecuzione di dette sentenze, ma non già negare ad esse forza obbligatoria.

A questa domanda dell'Episcopato il ministro presidente rispose in data 5 aprile: Trattandosi di una disposizione, che è già divenuta legge, non essere egli in grado di darle una interpretazione generale, ma che si vedrebbe nei singoli casi. Dichiarò inoltre che nessuno dei tribunali civili pertratterà questioni di fede o di morale oppure si occuperà di cose di ordine interno della Chiesa. Chiude infine il suo dire colla dichiarazione di voler tenere in onore la libertà della Chiesa e di volerla promuovere.



Questa risposta che sfugge come anguilla ed evita di far luce sul petito dei Vescovi, aveva certamente un significato. Appena cinquanta giorni dopo, ai 25 maggio 1868, venivano promulgate quelle leggi che abolivano i tribunali ecclesiastici e costruivano nuove catene alla libertà della Chiesa. E ciò in omaggio alla protesta del ministro presidente di voler tener in onore la libertà della Chiesa.

### **Tentativo di abolire il Concordato**

Il nuovo ministero liberale, che prese in mano le redini del governo sugli inizi del 1868, aveva già in progetto di far votare dal parlamento le nuove *leggi sul diritto matrimoniale, sull'insegnamento* (scolastica) e *sui rapporti inter-confessionali* dei cittadini. Esse costituivano una grave lesione del Concordato e si opponevano di fatto contro molti articoli del medesimo.

Intorno a quel tempo Sua Maestà l'Imperatore a mezzo del conte Crivelli<sup>3)</sup>, suo ambasciatore presso il Papa, tentò di far comprendere alla S. Sede, che egli si trovava nell'impossibilità di far osservare il Concordato in tutti i suoi punti. Avrebbe voluto mandare a Roma come persona di sua fiducia per trattare questo affare l'arcivescovo di Kalocsa Monsignor Haynald<sup>4)</sup> (creato più tardi cardinale), ma questi non accettò l'incarico, perché prevedeva non esservi alcuna speranza, che le trattative avrebbero un esito felice, conoscendo egli le idee, che dominavano nel nuovo ministero parlamentare.

Durante queste trattative con Roma il nuovo governo accentuò il suo mal animo contro la S. Sede e la Chiesa col proibire il reclutamento di soldati per l'esercito pontificio.

Pure in quel tempo le autorità politiche con decreto del ministero degli interni (a cui presiedeva il Dr. Giskra) furono incaricate di denunziare ai tribunali

«tutti quelli che agitano contro il governo, e segnatamente i preti».

Il decreto contiene pure chiari accenni, che le autorità vogliano procedere con energia anche contro i Vescovi.

### **La seconda breccia contro il Concordato**

Ai 25 maggio di quell'anno medesimo (1868) le tre nuove leggi, a cui abbiamo accennato nel capitolo precedente, già votate dal parlamento, furono sanzionate.

---

<sup>3)</sup> Il conte Alberto Crivelli fu, nel 1868, ambasciatore austriaco presso il Vaticano.

<sup>4)</sup> Ludwig Haynald (1816-1891), vescovo di Karlsburg, nel 1867 fu nominato arcivescovo di Kalocsa e nel 1879 cardinale. Tenne un atteggiamento critico nei confronti del dogma dell'infalibilità papale.

Esse contraddicono in parecchi punti alle disposizioni del Concordato. La prima *ristabilisce il vecchio diritto matrimoniale* contenuto nel codice civile, distruggendo le disposizioni dell'art. 10 del Concordato, che dichiarava la Chiesa unico giudice competente nelle cause matrimoniali. Questa *giudicatura matrimoniale* viene tolta alla Chiesa e conferita ai tribunali civili. La legge ammette pure in certi casi particolari il matrimonio civile.

La seconda fissa *i rapporti* che passano *tra Chiesa e scuola* ed assegna allo Stato il diritto della suprema direzione ed ispezione su tutto l'insegnamento ed educazione, togliendolo alla Chiesa, a cui in conformità della dottrina cattolica lo affidava l'art. V del Concordato.

La terza fissa *i rapporti interconfessionali* tra i cittadini. Sarà utile per il nostro scopo esaminare le disposizioni più in particolare in quanto esse contraddicono agli insegnamenti del catechismo, affine di conoscere lo spirito, che predomina in tutta questa legislazione.

In primo luogo questa legge fissa le seguenti cose riguardo alla *confessione religiosa dei figli*: a) I nati da matrimoni misti se maschi, devono seguire la religione del padre, se femmine, la religione della madre; b) i genitori possono stipulare tra di loro un contratto, tanto prima come dopo il matrimonio, in forza del quale si obbligano di educare tutti i figli nella confessione del padre o della madre; c) in mancanza dei genitori la confessione religiosa del bambino viene fissata da quegli che ha il diritto di educarlo; d) di regola non è lecito mutare la confessione religiosa del bambino, finché esso non sia in condizione tale da sceglierla liberamente; e) però ai figli che non hanno raggiunto il settimo anno di età i genitori possono mutare la confessione religiosa, che essi avevano data in forza di un mutuo contratto; e f) se i genitori cambiano religione quando i figli sono ancora sotto i sette anni, questi seguono la confessione religiosa dei genitori; g) i reversali fatti in mano della Chiesa o di altre persone riguardo all'obbligo della confessione religiosa sono senza effetto; h) i ministri della religione, che non osservano queste disposizioni, sono da denunziarsi all'autorità.

Riguardo al *passaggio da una confessione religiosa all'altra* la legge stabilisce: a) Ognuno ha il diritto di scegliersi la confessione religiosa (a cui vuole appartenere), appena abbia compiuto il 14° anno di età; b) questa libertà gode il patrocinio della legge; c) le disposizioni del § 768 del codice civile, in forza del quale l'apostasia dal cristianesimo costituiva una ragione sufficiente per diseredare il figlio apostata, e quella del § 122, in forza del quale colui che seduceva all'apostasia dal cristianesimo ovvero faceva propaganda di dottrine contrarie alla fede cristiana, era considerato come colpevole di delitto, vengono abolite; d) è vietato formare partiti religiosi, come pure usare mezzi di violenza o di inganno per far cambiare religione.

Riguardo agli *atti di culto* e di *cura d'anime* la legge stabilisce che non è lecito usare simili atti di una confessione con persone appartenenti ad un'altra confessione religiosa, eccettuato il caso che i ministri rispettivi vengano a ciò invitati dai fattori competenti.

La legge stabilisce inoltre che i membri di una confessione religiosa non sono obbligati a concorrere alle *spese di culto* di un'altra confessione.

In ultimo luogo la legge dispone che in certi casi nel *cimitero* di una confessione religiosa deve essere accolto anche il cadavere di una persona, che apparteneva ad un'altra confessione religiosa.

La legge chiude col dichiarare *abrogate tutte le disposizioni in contrario*, che si riferiscono agli oggetti codificati dalle leggi presenti, e perciò anche quelle contenute nel Concordato.

### **Una circolare del ministro del culto all'episcopato austriaco**

Pochi giorni dopo sanzionate queste leggi, al 1° giugno 1868 il ministro del culto e dell'istruzione Nob. de Hasner indirizzava una circolare ai Vescovi d'Austria, nella quale riassume brevemente il contenuto delle predette leggi ed indi porta loro a conoscenza, che i tribunali ecclesiastici matrimoniali riconosciuti dalla patente imperiale degli 8 dicembre 1856 d'ora innanzi non possono più sussistere, la giurisdizione matrimoniale essendo assegnata ai tribunali civili.

La circolare rileva poi, che in base alla legge fondamentale (art. 15) sui diritti dei cittadini nulla impedisce alla Chiesa di prendere disposizioni in affari matrimoniali *pro foro conscientiae*, le quali sono vevoli perciò solo *pro foro interno*, ma non davanti alla legge.

Mancava ancora questa, che il ministro si costituisse giudice anche nel foro delle coscienze!

Le leggi presenti, aggiunge poi il ministro, nei riguardi dei rapporti tra Chiesa e Stato hanno una grave portata: esse sono la conseguenza delle leggi fondamentali del 1867.

Da ultimo consola i Vescovi col dire, che le presenti leggi lasciano però alla Chiesa un vasto campo di attività, sul quale essa possa esplicarsi coi molteplici mezzi che le stanno a disposizione.

«È poi», continua testualmente il ministro,

«serio proposito del governo di proteggere la libertà della Chiesa e di assicurarle con i mezzi di cui dispone lo Stato il conveniente rispetto; sarà sempre lungi dalla mente del governo l'immischiarsi nel *campo proprio della Chiesa*. Per questo motivo esso spera che saranno mantenuti buoni rapporti tra Chiesa e Stato, nel comune interesse, il quale potrà svilupparsi nella nuova condizione di cose con ancor maggior frutto».

In verità un linguaggio strano è questo in bocca di un ministro, ed egli lo pronunzia appena pochi giorni dopo sanzionate quelle leggi, che colpiscono in pieno petto il campo proprio della Chiesa, che la spogliano del diritto divino di giudicare del matrimonio che è un sacramento e che favoriscono l'apostasia dalla Chiesa con disposizioni speciali sulla confessione religiosa dei figli nati da matrimoni misti, direttamente contrarie al diritto divino.

Evidentemente il ministro non ha un'idea adeguata della natura della Chiesa cattolica né della sua missione e meno ancora della sua azione.

Vediamo ora quale giudizio dia l'autorità suprema della Chiesa intorno agli articoli politico-religiosi della legge fondamentale ed intorno alle leggi presenti.

### **L'allocuzione del Papa dei 22 giugno 1868**

Nel concistoro segreto, che ebbe luogo ai 22 giugno 1868, S.S. Pio IX tenne quella celebre allocuzione al Collegio cardinalizio, in cui riprovò come inique le leggi votate poco prima dal parlamento austriaco. Essa suona così:

«Venerabili fratelli! Non avremmo mai certamente sospettato, che dopo la stipulazione del Concordato coll'Imperatore e Re apostolico dell'Austria compiutasi con comune gioia dei buoni, appena trascorsi tredici anni, fossimo oggi costretti a deplorare le gravissime rovine e tribolazioni, di cui è afflitta e vessata in modo compassionevole la Chiesa cattolica in Austria per opera di uomini nefasti. In vero i nemici della divina nostra religione non cessarono dal fare ogni sforzo per distruggere la convenzione e dal lanciare gravissime ingiurie contro la Chiesa, a Noi ed a questa Sede Apostolica. Ai 21 dicembre dell'anno testé trascorso il governo austriaco promulgò una legge riprovevole, la legge fondamentale dello Stato, la quale ha valore per tutti i paesi dell'impero, anche per quelli nei quali si professa unicamente la religione cattolica.

In forza di detta legge si stabilisce piena libertà di tutte le opinioni e di stampa, piena libertà di fede, di coscienza e di dottrina; si attribuisce ai cittadini di ogni confessione religiosa la facoltà di fondare istituti di educazione e di insegnamento; si eguagliano tra loro tutte le società religiose di ogni genere, ed esse sono riconosciute dallo Stato. Appena venne a Nostra conoscenza con dolore Nostro questa cosa, avremmo desiderato alzare la voce, ma usando longanimità preferimmo tacere, nella ferma fiducia, che il governo austriaco dando ascolto alle giuste richieste dell'episcopato d'Austria si disponesse a principî più sani ed a consigli più miti. Ma vane furono le speranze Nostre. Imperocché lo stesso governo ai 25 maggio di quest'anno promulgò un'altra legge, che obbliga tutti i sudditi dell'impero, anche cattolici, a far sì che i figli nati da matrimoni misti, se maschi debbano seguire la religione del padre, se femmine, la religione della madre e che ascrive i figli minori ai sette anni alla fede, a cui sono defezionati i genitori».

Dopo aver rilevato che si toglie inoltre ogni valore ai reversali prescritti della Chiesa nei matrimoni misti e che

«si eleva a diritto civile la stessa apostasia dalla religione cattolica e fin dalla cristiana»,

che si spoglia la Chiesa della sua autorità sui cimiteri sacri e si costringono i cattolici ad accogliere nei loro camposanti i cadaveri degli eretici, il Santo Padre viene a parlare della *legge sul matrimonio*, della quale dice che cozza colle disposizioni fissate dal Concordato; in ispecie deplora l'introduzione del

cosidetto matrimonio civile di necessità e che sia sottratta ai tribunali ecclesiastici la pertrattazione delle cause matrimoniali. Rileva poi con dolore, che la nuova *legge scolastica* abbia assegnato la suprema direzione ed ispezione dell'insegnamento allo Stato, mentre solo l'insegnamento religioso è regolato dall'autorità ecclesiastica. Riprova indi la disposizione particolare di questa legge, che concede a tutte le società religiose di aprire scuole e di erigere istituti, sempre sotto la suprema ispezione dello Stato.

«Vedete, Venerabili Fratelli», continua poi il Sommo Pontefice,

«quanto sieno riprovevoli e degne di condanna queste leggi *abbominevoli* promulgate dal governo austriaco, le quali stanno in stridente opposizione colla dottrina della Chiesa cattolica, coi suoi sacri diritti, colla sua autorità e colla sua divina costituzione, nonché coi poteri Nostri e di questa Sede Apostolica e per di più sono contrarie alla summemorata Convenzione ed allo stesso diritto naturale. Le leggi predette, nonché tutte e le singole disposizioni prese o attentate dal governo austriaco o dai magistrati subalterni, che toccano i diritti della Chiesa, in forza della Nostra autorità apostolica le riproviamo e le condanniamo, e inoltre dichiariamo in forza della stessa Nostra autorità tutte le deliberazioni assieme alle loro conseguenze furono e saranno nulle e di nessun valore. Preghiamo e scongiuriamo poi gli autori di dette leggi, specialmente quelli che si gloriano del nome di cattolici, e che o le proposero o le fecero e le approvarono e non dubitarono di mandarle ad esecuzione, di ricordarsi delle censure e pene canoniche inflitte dalle costituzioni apostoliche e dai concili ecumenici contro coloro, che invadono i diritti della Chiesa e che vi incorrono issofatto».

Il Santo Padre chiude il grave discorso con una lode ai Vescovi austriaci, perché difesero e a voce e in iscritto la causa della Chiesa e con un eccitamento ai Vescovi ungheresi di fare altrettanto.

Il linguaggio usato dal Vicario di Gesù Cristo non poteva essere più esplicito nel condannare quelle leggi e gli apprezzamenti ottimisti del ministro nob. de Hasner.

L'allocuzione del Papa produsse una grande impressione sul pubblico. A mezzo del ministro Dr. Giskra il governo fece emanare una circolare segreta alle autorità, in cui ordinava di punire senza riguardi tutte le dimostrazioni che in qualche modo venissero promosse dal clero in occasione della allocuzione pontificia. In pari tempo il governo lasciava libero sfogo alle dimostrazioni anticlericali contro l'allocuzione, di cui si fecero promotori certe società e corpi morali. Fra queste dimostrazioni tiene il posto d'onore quella del municipio di Vienna.

L'episcopato boemo ancor nel giugno del 1868 pubblicava una lettera pastorale collettiva al popolo della Boemia ed una istruzione al clero, che tendevano ad illuminare i fedeli sul tenore delle nuove leggi. Ambedue gli atti episcopali furono confiscati e la sentenza del primo tribunale confermata dalle due altre istanze.

Al valoroso Vescovo di Linz, il ven. servo di Dio Francesco Giuseppe

Rudigier<sup>5)</sup>, fu fatto un processo per la pubblicazione di una lettera pastorale al suo popolo; il processo finì con la condanna a 14 giorni di carcere.

### **Il ministro Stremayr propone all'Imperatore l'abolizione del Concordato**

Fatte gradualmente delle breccie contro il Concordato mediante una legislazione unilaterale del governo contraria a parecchi articoli del Concordato, questo fu ridotto per conto del governo simile ad una casa mezzo diroccata, a cui bisognava dare l'urto finale. Esso non tardò guari a venire.

Ai 25 luglio 1870, pochi giorni dopo la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, il ministro del culto Dr. Stremayr faceva una relazione orale a S.M. l'Imperatore, in cui tentava di provare essere necessaria l'abolizione del Concordato. Vediamo quale ne sia il tenore.

### **Relazione del ministro Stremayr**

Premessi alcuni cenni sull'origine del Concordato, il ministro ricorda che

«riguardi imperiosi del bene pubblico hanno determinato Nostra Maestà a riformare la legislazione matrimoniale e scolastica nonché quella che regola i rapporti tra le varie confessioni religiose... In questa maniera una serie di articoli del predetto Concordato non è più in vigore. Altre disposizioni, benché non direttamente abolite, sono andate in disuso in forza delle leggi fondamentali dello Stato, come p.e. quelle che riguardano la giurisdizione dello Stato sopra il clero e l'esercizio del diritto penale ecclesiastico. Intorno alla liceità di tali riforme non si poteva metter dubbio. Considerando il Concordato come una legge dello Stato esso deve sottostare a tutte quelle modalità che formano la norma direttiva per la modificazione ed abolizione di una disposizione legale, ma anche considerando il Concordato come un contratto tra poteri sovrani, non si deve dimenticare la massima giuridica valedole senza eccezione per ogni contratto internazionale, e sulla quale non si può discutere, che cioè tale contratto non poteva essere valido per tutti i tempi futuri ed in qualunque mutamento di circostanze, ma bensì con la condizione tacitamente inerente alle vecchie transazioni internazionali, che restino cioè immutate le circostanze. Le grandi riforme politiche e giuridiche che da un decennio si svolgono in Austria costituiscono un tale mutamento di circostanze, che rende la suaccennata convenzione rescindibile nei punti, che subirono un cambiamento.

Il diritto pubblico tuttora vigente che si appoggia al Concordato entra oggi in una nuova fase. Sono infatti sottratte tali circostanze, che rendono necessaria l'abolizione della patente imperiale dei 5 novembre 1855 (cioè del Concordato). Questa volta è la Chiesa stessa che ce ne dà l'occasione».

---

<sup>5)</sup> Sul vescovo Franz Josef Rudigier si veda: KONRAD MEINDL, *Leben und Wirken des Bischofs Franz Josef Rudigier von Linz*, Linz, 1891.

Entrando poi a fare la storia, come si venne alla definizione del dogma dell'infallibilità pontificia, il ministro ragiona così:

«Da tre decenni s'è iniziato entro la Chiesa un movimento, che finì coll'attribuire ai partiti estremi un dominio assoluto. Allo scopo di reagire all'indifferentismo che cresce ogni giorno più e di rinforzare l'influsso religioso sull'umanità, questa corrente mirava a centralizzare sempre maggiormente il potere ecclesiastico ed a consolidare l'autorità del Papa. Nei riguardi dei poteri giurisdizionali della Chiesa si stanno di fronte notoriamente due partiti, i fautori cioè del cosiddetto episcopalismo e quelli del papalismo o curialismo. I primi dicono che la suprema potestà della Chiesa risiede nell'episcopato, gli altri nel papa quale depositario di tutta la dottrina rivelata e quale investito dei supremi poteri disciplinari<sup>6)</sup>. Finora mancava una decisione dogmatica tra le due correnti. Agli sforzi del partito curiale in seguito al suaccennato movimento è riuscito di dare alla propria corrente il riconoscimento e la forza di un dogma. Ciò avvenne ai 18 luglio u.s., quando - malgrado le opposizioni vivaci dei figli più fedeli della Chiesa - fu definito solennemente il dogma dell'infallibilità pontificia.

Con ciò è avvenuta nella Chiesa stessa una mutazione tale, che non può a meno di ripercuotersi nei rapporti tra Chiesa e Stato.

In seguito a questo *nuovo* dogma venni così pur io nella determinazione di fare la seguente proposta, che mi permetto di appoggiare colle seguenti osservazioni:

Ogni rapporto con un potere, che si proclama esso medesimo senza restrizioni, anzi nemmeno suscettivo di restrizioni, deve essere a priori oggetto di *diffidenza* e di preoccupazione. È ben vero che l'infallibilità pontificia si restringe alle cose spettanti alla fede e alla morale. Ma in primo luogo è chiaro altresì, che a quegli che non può errare compete anche il diritto di giudicare ciò che appartiene alla fede ed alla morale, in altri termini di fissare ciò che cade nella sfera della sua competenza. In secondo luogo tutti sanno, che la Chiesa cattolica ed in particolare i Papi hanno allargato assai i confini della loro competenza, attirando nella loro orbita i rapporti pratici degli uomini tra di loro.

In modo speciale la Chiesa ha rivendicato già da molto tempo esclusivamente per sé numerose ed importanti parti della vita politica statale. Basti pensare al *Sillabo*, in cui p.e. si asserisce che la Chiesa ha il diritto di usare mezzi coattivi (N° 24); essere un errore, che le leggi civili intorno alla morale possano discordare da quelle della Chiesa (N° 57); essere parimenti un errore, che l'autorità dello Stato possa immischiarsi in cose che appartengono ai costumi (N° 54); perfino si designa come principio condannevole l'assioma *de non interventu* (N° 62).

---

<sup>6)</sup> I fautori dell'episcopalismo - indirizzo condiviso e appoggiato dai governi austriaci informati dal gioseffinismo - negavano il primato di giurisdizione del papa. Per loro a rappresentare il potere della chiesa erano i vescovi riuniti in concilio. Secondo questa concezione i vescovi austriaci venivano a trovarsi più lontani dalla Curia di Roma e più vicini a Vienna.

Tali *eccessi ecclesiastici* (si noti che si tratta di proposizioni condannate) contengono un speciale pericolo per lo Stato, pericolo che viene aumentato con la nuova dottrina dell'infallibilità pontificia. L'autorità dello Stato ha perciò il dovere di studiare i mezzi onde difendersi dalle conseguenze pericolose che derivano allo Stato da questo nuovo dogma.

Il governo di Nostra Maestà aveva pensato all'uso di mezzi preventivi, proponendo che venissero sorvegliate e limitate le relazioni tra i Vescovi ed i fedeli e la Curia romana, ma dopo matura riflessione non ritenne opportuno fare una simile proposta, di creare cioè una legge eccezionale per la Chiesa, non volendo nemmeno di fronte alla Chiesa decampare da quei principi, che furono sanciti come fondamento della nostra vita politica ed in particolare dal principio che garantisce la libertà come al cittadino così alle associazioni di cittadini, e perciò anche alle comunità religiose. Il placetum regium, che vigeva prima del 1850 non è solo un mezzo preventivo, ma una norma specifica di *tutela*, che conviene bensì ad uno Stato poliziesco, ma non ad uno Stato che si fonda sul diritto. La misura preventiva urterebbe anche contro la libertà di stampa, il segreto epistolare ecc.; la sorveglianza perciò delle comunicazioni della Chiesa del paese colla Curia romana derogherebbe a quelle norme, né otterrebbe il suo scopo, perché la forza obbligatoria del dogma comincia tostoché esso diventa noto («ut primum innotuerint»).

Ma più di tutto fu decisiva la considerazione, che una misura di quel genere infliggerebbe un danno sensibilissimo alla dignità e alla santità della religione. Il culto colpito da tale misura verrebbe abbassato da quell'altezza della libera determinazione di sé che gli è necessaria per compiere la sublime sua missione, e ridurrebbe la Chiesa ad un'*istituzione dello Stato* a svantaggio dello Stato medesimo.

Un tale modo di procedere sarebbe inoltre considerato come un'*odiosità* di fronte alle altre confessioni religiose, che conserverebbero il diritto di libera movenza.

Per istornare i pericoli provenienti alla collettività dal nuovo dogma il governo ritiene in quella vece che sia sufficiente l'abolizione della patente del 5 nov. 1855. E ciò specialmente per ragioni *giuridiche*, imperocché il nuovo dogma eserciterà il suo influsso su tutta la linea dei rapporti tra Chiesa e Stato, ma specialmente su quelli fissati dai concordati.

Comunque si definisca la natura del Concordato, questo è certo che per esso si stabilisce un diritto e si fissa una base oggettiva alle relazioni mutue tra i paciscenti, per cui l'arbitrio dell'una e dell'altra parte viene giuridicamente limitato. Questo punto essenziale del Concordato, in quanto esso è un atto di reciproca limitazione e di mutui doveri, in causa della nuova dote attribuita al Papa è toccato nelle sue viscere.

L'autorità ecclesiastica, che d'ora innanzi determina mediante una sentenza assoluta del Papa l'ambito che le spetta in questo campo, ha pieni poteri di osservare, di interpretare, di rompere il contratto secondo il suo apprezzamento, e perciò non sta più di fronte diritto a diritto - ciò che è proprio di ogni contratto - ma bensì un diritto di fronte ad un arbitrio senza limiti e che non può essere punto controllato. È lo stesso come se nel campo ordinario dei rapporti giuridici un contraente si riservasse il diritto di interpretare il contratto. Tale contratto non avrebbe alcun valore.

Il Concordato considerato come contratto, ha perduto perciò la sua base



giuridica e la sua efficacia. Ma anche considerandolo come patto internazionale, deve supporre, come suole avvenire in simili patti, che vi sia annessa la tacita clausola dell'identità delle circostanze - *rebus sic stantibus*. Ora *il compiacente è diventato un altro*. Invece del Papa storico, che ha poteri limitati, è subentrato uno nuovo, con poteri illimitati ed illimitabili. Quest'autorità, colla quale lo Stato aveva stretto un patto, s'è dichiarata da sé unico giudice infallibile. Per vero una causa *gravis, iusta et rationabilis*, che giustifica anche secondo il parere dei canonisti del medio evo il recesso del Concordato!

Se guardiamo in fine come suonano certe disposizioni contenute nel Concordato, ricevono pur esse in seguito al nuovo dogma un altro senso. I diritti e le prerogative della Chiesa cattolica, di cui si fa cenno nel primo articolo, di fronte ad un Papa infallibile assumono tutt'altra estensione; la «dottrina della Chiesa e la sua disciplina vigente», di cui nell'art. 34, sono entrate in un campo del tutto nuovo, il giuramento che in conformità all'art. 20 deve emettere il Vescovo austriaco nelle mani dell'Imperatore, con la clausola annessa *sicut decet episcopum* (cioè come conviene ad un Vescovo), avrebbe valore solo fino a quel punto, dove il Papa lo vuole permettere.

Ho perciò la convinzione giuridica che il concordato non solo può essere dichiarato secondo ogni diritto contrattuale come *non obbligatorio*, ma che in realtà esso è già abolito in seguito alla proclamazione del nuovo dogma. Non si tratta adunque di un'iniziativa del governo, ma piuttosto del riconoscimento di una necessità creata dalla Chiesa.

Le considerazioni politiche vengono solo in seconda linea. Con l'abolizione del Concordato da me proposta viene creata d'altro canto la possibilità di provvedere ad una legislazione corrispondente alle condizioni di fatto che sono sottentrate nei rapporti della Chiesa verso lo Stato e di applicare così gli articoli 14 e 15 della legge fondamentale.

In fine mi permetto di osservare che l'abolizione del Concordato contribuirà assai a calmare gli spiriti eccitati per la proclamazione del dogma. Anzi ciò sta nell'interesse della Chiesa cattolica stessa. La coscienza cattolica di quei vasti circoli che sono alieni dalle mene faziose degli ultramontani, ha bisogno di un incoraggiamento, perché ha sofferto un grave contraccolpo dal dogma dell'infallibilità. Lo considero perciò come un compito di Vostra Maestà, quale figlio fedelissimo della Chiesa, che intervenga in quest'ora grave e pericolosa a tutelare gli interessi della religione cattolica, compiendo un atto che ad ogni buon austriaco e cattolico rende possibile di conciliare il suo patriotismo col suo attaccamento alla fede.

Facendo questa proposta non possono far calcolo sull'appoggio dei Vescovi; la difficoltà della loro posizione di fronte al Concordato come di fronte al nuovo dogma non permette loro di manifestare liberamente la loro opinione a favore della minacciata potestà dello Stato. Perciò deve pensare il governo a prendere misure stabili.

Con l'abolizione del Concordato non verranno intaccati del resto i diritti di Vostra Maestà, specialmente quello di nominare i Vescovi. Secondo l'art. 19 del Concordato che rimane in pieno vigore, questo è considerato come un privilegio trasmesso per titolo speciale di diritto dagli antenati di Vostra Maestà. Il negare tale privilegio da parte della S. Sede sarebbe una violazione di diritto, avendolo essa riconosciuto come preesistente al Concordato».

## Il ministro presidente Beust disdice il Concordato

Cinque giorni dopo che il ministro del culto Dr. Stremayr aveva presentato a Sua Maestà la proposta di disdire il Concordato, ai 30 luglio dello stesso anno 1870, il ministro presidente Conte Beust<sup>7)</sup> inviava un dispaccio al commendatore cav. de Palomba<sup>8)</sup>, consigliere dell'ambasciata austro-ungarica presso la S. Sede, con la quale il Concordato austriaco viene dichiarato nullo e di nessun valore. Ecco per sommi capi il tenore del dispaccio.

«Gli ultimi decreti del Concilio, che proclamano il dogma dell'infallibilità pontificia, dovevano essere accolti dal governo con un senso di profondissima e legittima preoccupazione. Essi propugnano in un assalto di megalomania dei principi, che alterano le basi dei rapporti tra Chiesa e Stato. Il Papa dotato di una specie di onnipotenza viene costituito giudice supremo anche sopra cose che eccedono i limiti della competenza ecclesiastica. I governi devono perciò pensare all'energica tutela dei loro diritti. Nel dispaccio che ho inviato ai 2 luglio u.s. al conte Trauttmansdorf<sup>9)</sup> tentai di precisare i limiti di azione tanto per lo Stato come per la Chiesa. In esso asseriva che i diritti fondamentali dello Stato già codificati devono essere sostenuti, che questo era un dovere imprescindibile del governo. Costretti dalla necessità abbiamo anzi dovuto urtare contro alcuni punti del Concordato.

Per evitare un conflitto colla S. Sede, l'abbiamo pregata di aderire all'abolizione di un atto, le cui parti essenziali non possono più conciliarsi colla nuova situazione creata in Austria. L'abbiamo scongiurata di voler tenere calcolo delle condizioni richieste per l'esistenza di uno Stato moderno, le quali non permettono che i diritti dello Stato siano sotto controllo della Chiesa.

I nostri appelli non erano certamente scevri da una preoccupazione concomitante, che la Chiesa avrebbe maturato una manifestazione di tendenze contrarie alla società ed agli Stati moderni. Il Concilio ecumenico poteva compiere una grande opera di conciliazione e di pace, ma poteva anche aprire un burrone tra le dottrine promulgate dalla Chiesa e le idee che professa la grande maggioranza della società civile.

I governi si astenero, per rispetto alla libertà del Concilio, da ogni pressione e da ogni intervento, benché parecchie delle materie presentate alla discussione dei Prelati toccassero in più punti interessi, che non avevano soltanto un carattere religioso. Le tendenze del Concilio si manifestarono in un senso, che non corri-

---

<sup>7)</sup> Friedrich Ferdinand von Beust (1809-1886) fu presidente dei ministri e cancelliere del *Reich* dal 1867 al 1871. Su di lui si veda: HEINRICH POTTHOFF, *Die deutsche Politik Beusts von seiner Berufung zum österreichischen Außenminister Oktober 1866 bis zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges*, Bonner historische Forschungen 31, Bonn, 1967.

<sup>8)</sup> Josef von Palomba-Caracciola.

<sup>9)</sup> Il conte Ferdinand von Trauttmansdorf fu ambasciatore austriaco presso il Vaticano dal 1868 al 1872.

spondeva alle speranze di coloro che si aspettavano una pacificazione degli spiriti. Ad onta degli sforzi di un'imponente minoranza, la maggioranza dei Padri incoraggiata dall'attitudine pronunciata della S. Sede piegò sempre più verso deliberazioni di carattere estremo.

In vista di questa piega già ai 10 febbraio del corrente anno abbiamo richiamato l'attenzione della S. Sede sulle tristi conseguenze che nascerebbero, se quelle dottrine venissero elevate a legge della Chiesa. Ancor allora aggiungemmo, che «non recederemo da un dovere imperioso, di assicurare cioè alle leggi dello Stato quell'ossequio, che deve prestare ad esse ogni cittadino, nessuno eccettuato e in qualunque situazione egli venga a trovarsi».

Tutti questi avvertimenti furono vani non meno che l'opposizione costante della minoranza. Si concluse la definizione del dogma.

Il governo, pur tenendosi estraneo alla questione dogmatica, non poteva però dissimulare le conseguenze della decisione del Concilio, in quanto esse toccano i rapporti tra Chiesa e Stato.

Le dottrine promulgate dal Concilio creano infatti a questi rapporti una nuova base, poiché la Chiesa ampliando la cerchia della sua competenza, riunisce nella persona del Papa tutti i poteri che essa pretende esercitare. Col suo modo di procedere essa si è messa in una tale situazione, che a noi non rimane altro fuorché dichiarare che tutti i patti conchiusi anteriormente non hanno più alcun valore. *Il governo considera perciò il Concordato come abolito.*

Questo conchiuso del consiglio dei ministri è sufficientemente giustificato dalle circostanze di fatto. Imperocché non è possibile mantenere senza preoccupazione rapporti con una potenza, la quale si determina essa medesima come potenza senza limiti e senza controllo. È ben vero che l'infallibilità si estende solo in cose di fede e di morale, ma è altresì manifesto che chi non può errare pretende pure esclusivamente per sé il diritto di giudicare, ciò che è importante per la fede e per la morale e perciò lui solo decide della cerchia della sua competenza. L'enciclica degli 8 settembre 1864 ed il Sillabo che le è aggiunto dimostrano a sufficienza fin dove già prima della proclamazione dell'infalibilità doveva estendersi questa competenza secondo l'opinione della S. Sede. Di fronte ad una potenza di tal genere lo Stato deve per lo meno riguadagnare la sua piena libertà d'azione, onde difendersi contro le immancabili sopraffazioni da parte della Chiesa e pretendere le misure opportune contro un eventuale immischiarsi della medesima.

Il governo si vede quindi costretto di considerare il Concordato come nullo e di nessun valore, avendo la persona dell'un contraente subito un cambiamento totale.

Voglia assicurare d'altro canto la S. Sede, che il governo riacquistando la sua libertà d'azione non intende di provocare conflitti. Pur difendendo i suoi diritti lo Stato continuerà a tutelare i diritti e la libertà della Chiesa.

### **Annunzio ufficiale della disdetta del Concordato**

Nei due articoli precedenti abbiamo riportato un ampio sunto dei due documenti (che la storia registrò come «capolavori di confusione e di mostruosa sofisticheria»), coi quali l'i.r. governo austriaco preparò la disdetta del Concordato. Esaminandoli attentamente si cercherebbe invano una ragione

vera ed oggettiva, per qual motivo la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia debba avere proprio per conseguenza l'abolizione del Concordato.

Ai 2 agosto 1870 la «Wiener Zeitung», gazzetta ufficiale, pubblicava il seguente comunicato:

«Prendendo occasione dalla proclamazione dell'infalibilità pontificia furono tenute varie sessioni in seno ai ministeri. Il risultato (di queste discussioni) fu che il Concordato stipulato nel 1855 con S.S. Pio IX in seguito alla recentissima dichiarazione della S. Sede intorno ai poteri supremi del Capo della Chiesa non è più sostenibile e deve essere messo fuori di vigore. Perciò il presidente dei ministri ha fatto i passi necessari per notificare alla S. Sede l'abolizione formale del Concordato e S.M. l'Imperatore ha incaricato il ministro del culto e dell'istruzione di preparare quei progetti di legge che si rendono necessari onde riformare le prescrizioni tuttora vigenti della patente dei 5 novembre 1855 per l'organizzazione della Chiesa cattolica in Austria in conformità alle leggi fondamentali dello Stato e con riguardo alle condizioni storiche in cui viviamo».

In questo modo fu rotto unilateralmente un patto sacro concluso tra Chiesa e Stato. Esso fu rotto contro la volontà e malgrado le proteste della Chiesa.

Da quel momento in poi il governo pensò a dettare un diritto ecclesiastico nuovo (che entrò poi in vigore con le leggi confessionali del maggio 1874, come vedremo più sotto), senza punto passar parola con la suprema autorità della Chiesa e ad onta delle proteste dell'Episcopato e dei buoni cattolici. Un esempio affatto nuovo nella storia della Chiesa di Gesù Cristo.

### **Giudizi autorevoli intorno a questo modo di procedere**

La «Civiltà cattolica», importante rivista romana, così conchiude un grave articolo intorno al dispaccio del ministro presidente Conte Beust:

«Che debbesi dire delle conseguenze che da questo supposto mutamento dell'autorità del Papa vogliono inferire? Abrogazione del Concordato! Un'assurdità, un'ingiustizia. Il ragionamento contenuto nella scritta di Beust rimarrà qual perpetuo monumento della nuova ingiustizia ch'è stata perpetrata a detrimento della Chiesa. Sarebbe stata meno disonorevole per la lealtà di un governo un'abrogazione pura e semplice. Del resto, abolito il Concordato, rinasce il diritto comune; che se il governo darà seguito alla minaccia di leggi nemiche o almeno sospettose, allora noi non avremmo qui nulla da aggiungere. Questo si chiama *persecuzione*, la quale non è nuova né per la Chiesa né per tanti governi antichi e moderni. Essa non ha bisogno di chiedere il permesso alla Chiesa né far precedere una giustificazione. Essa si chiama *forza* e null'altro che forza; e noi dobbiamo confessare che avanti alla forza che vuol prevalere tace ogni diritto. Tace, ma non muore ed il tempo è sempre un potentissimo ed invincibile ausiliario di ogni diritto vivente<sup>4)</sup>».

---

<sup>4)</sup> Civ. Catt., vol. XI, pag. 514.

Un'altra voce autorevole applica al caso nostro ciò che lo storico Mons. Hefele<sup>10)</sup> dice del Concordato di Sutri:

«Ciò che l'*arbitrio sovrano*, sia di un principe, sia di un parlamento, possa fare, lo insegna la sorte del Concordato di Sutri, che fu concluso otto secoli e mezzo fa (nel 1111) tra il Papa Pasquale II e l'Imperatore Enrico V. Il Papa nelle sue concessioni era andato fino all'estremo, eppure nello stesso mese, in cui questa convenzione solenne doveva venire attuata, con un atto di violenza di Enrico V fu stracciata - con grande dolore del Papa e dei buoni per il *momento*, in realtà però per l'*avvenire* a grande vantaggio della Chiesa»<sup>5)</sup>.

Più sotto sentiremo poi la voce autorevole del Papa Pio IX smascherare con gravi parole la solenne ipocrisia di un governo, che nell'atto di compiere una fellonia storica ne addossa la responsabilità alla Chiesa, perché ha definito il dogma dell'infallibilità pontificia.

### **Le leggi confessionali del maggio 1874**

Dopo aver rotto per parte sua il Concordato colla S. Sede, il governo austriaco si mise tosto all'opera per preparare una legislazione propria in materia ecclesiastica, nota comunemente sotto il nome di *leggi confessionali*.

Come traspare chiaramente dalla cosiddetta motivazione pubblicata assieme alle leggi, il governo giustifica il suo modo di procedere nel proporre simili leggi coll'affermare implicitamente, che lo Stato ha la suprema autorità anche riguardo alle cose ecclesiastiche. Il legislatore prescinde dall'esistenza della Chiesa cattolica, società sovrana, fondata da Gesù Cristo per reggere e governare i popoli in ordine alla vita eterna; pare anzi la ignori completamente.

Promulgando queste leggi, il governo viene pressoché a distruggere l'art. 15 della legge fondamentale dello Stato, inquantoché codifica in una legislazione civile tutta l'azione della Chiesa, specialmente per quanto riguarda il regime dei fedeli.

Dei cosiddetti «affari interni» alla Chiesa non rimane più nulla da regolare e da amministrare, perché il governo ha messo le mani avanti, abbracciando tutto. Evidentemente il governo ha adottato la massima di escludere dagli affari interni, che si lasciano regolare dalla Chiesa, tutti gli atti e le manifesta-

---

<sup>10)</sup> Karl Josef von Hefele (1809-1893). Vescovo di Rottenburg, partecipò ai lavori del Concilio Vaticano. Con il vescovo di Magonza, Ketteler, fu uno dei capi della minoranza contraria all'infalibilità pontificia. Scrisse la famosa *Conciliengeschichte*, della quale pubblicò dal 1855 al 1874 sette volumi, arrivando fino alla metà del secolo XV.

<sup>5)</sup> *Tübinger Quartalschrift*, 1861, vol. 43, pag. 170, citata dal periodico *Archiv*, 1870, vol. 24, pag. 219.

zioni che sono percettibili all'esterno. Ed allora che cosa rimane alla Chiesa? Gli atti interiori dello spirito, i quali notoriamente non sono materia di leggi ecclesiastiche umane.

Da tutta l'intonazione di queste leggi traspare inoltre un'invincibile diffidenza contro gli organi ecclesiastici. Eppure il governo aveva l'abitudine, come abbiamo visto più volte, di dichiarare ad ogni piè sospinto che voleva conservare la buona armonia e la concordia con gli organi della Chiesa.

Finalmente traspare che il governo austriaco ha formulato queste e simili leggi antecedenti coll'obiettivo esplicito di avere in mano la Chiesa ed obbligarla volens nolens ad essere uno strumento di governo politico o per dirlo in altri termini ad essere il cemento per tener insieme le numerose razze che formano lo Stato austriaco. Veramente non è questo lo scopo, per il quale Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa!

In forza di queste leggi la Chiesa è ora ridotta in Austria alla condizione di un bambino avvolto in fasce, che non può muoversi, non può agire senza il beneplacito del suo custode eufemisticamente chiamato «protettore».

Esaminiamo ora per sommi capi le singole leggi.

#### **Le disposizioni che regolano i rapporti esterni della Chiesa (Legge dei 7 maggio 1874)**

Alla legge dispositiva si premettono due articoli di massima, l'uno che abolisce il Concordato, l'altro che dichiara diritto esclusivo dello Stato di promulgare le nuove leggi ecclesiastiche, ignorando l'autorità della Chiesa, come se nemmeno esistesse.

La legge stessa abbraccia tutti gli affari ecclesiastici e consta di 60 paragrafi, divisi in varie categorie. Le singole categorie hanno i seguenti titoli:

- I. Riguardo ad uffici e benefici ecclesiastici.
- II. Riguardo all'esercizio della giurisdizione e della cura d'anime.
- III. Riguardo alle facoltà teologiche ed alla formazione del clero.
- IV. Riguardo agli ordini religiosi.
- V. Riguardo al patronato ecclesiastico.
- VI. Riguardo alle comunità parochiali.
- VII. Riguardo al diritto di proprietà dei beni ecclesiastici.
- VIII. Riguardo alla sorveglianza dello Stato sull'attività degli organi ecclesiastici.

Dalla sola enumerazione delle materie, alle quali si estende la legge, risulta chiaro ad ognuno, che in forza di questa legge è sottratta all'autorità ecclesiastica ed al diritto canonico ogni ingerenza nel regolare la vita e l'azione della Chiesa nel proprio campo.

Ma entriamo ad osservare le principali disposizioni della legge.

## Ostacoli per l'ammissione agli uffici ecclesiastici

Incominciando dal Vescovo fino all'ultimo sacerdote ausiliare nessuna nomina può essere fatta senza che vi acceda il beneplacito del governo, per tacere delle nomine stesse, che in gran numero sono fatte dal governo.

Il ministro del culto e dell'istruzione è arbitro supremo sull'ammissibilità o meno di qualsiasi ecclesiastico ad un ufficio spirituale (§§ 2 e 6). Egli giudica del contegno non solo politico, ma anche morale del sacerdote. In pratica poi, come ognuno sa, chi informa il governo è il gendarme. Da lui in ultima analisi dipende la sorte degli uffici ecclesiastici! E chi non conosce quale sia il livello di cultura di codesti organi di polizia, quale il senso della responsabilità, quale la loro competenza nel giudicare di affari così delicati, come sono quelli della cura d'anime, detta dai Padri *ars artium maxima*?

Ogni società privata ha il diritto di nominare liberamente i propri impiegati; solo la Chiesa cattolica è spogliata anche di questo più elementare diritto. I prepositi delle diocesi sono alla mercé del gendarme nella distribuzione degli uffici ecclesiastici.

Questo non equivarrà «a proteggere la Chiesa», ma sarà un abbassarla ad una sezione dello Stato ed a trattare i sacerdoti alla stregua di impiegati politici.

Il dominio del diritto canonico è positivamente escluso dal § 1, ove si dice:

«Le leggi canoniche valgono in tanto in quanto vanno d'accordo colla legge civile»,

ciò che è lo stesso che dire: Vale unicamente la legge civile.

Né si dica, che il governo non abusa di questa onnipotenza, perché in pratica aderisce in generale alle proposte della Curia vescovile. Questo dimostra unicamente la correttezza del clero, cosicché anche il governo non trova alcunché da osservare sulle proposte della Chiesa. Sta il fatto però che il governo quandocchia può stringere le redini, tribolare e rendere difficile l'amministrazione di una diocesi.

Inoltre non si deve dimenticare, che la sola esistenza di una tale legge crea nel clero la coscienza, che la sua attività pastorale non è pienamente libera, imperocché esso vede questo arco continuamente teso dinnanzi a sé, che gli incute un certo timore. Perciò è facile che si aumenti il numero dei canes muti, che tacciono quando avrebbero il dovere di parlare e di reagire. E quale influsso non esercita questa minaccia della legge sulla formazione del carattere e sui sentimenti ecclesiastici di tanti, che spinti da quella minaccia piegano per ragioni ovvie al servilismo ed allo strisciamento davanti allo Stato, che dà e toglie a suo talento?

## Allontanamento dagli uffici ecclesiastici

Il § 8, al. 2, della stessa legge suona così:

«Qualora un curator d'anime si rende reo di un contegno, che la sua ulteriore permanenza nell'ufficio ecclesiastico possa apparire pericolosa per l'ordine pubblico, l'amministrazione del culto può esigere il suo allontanamento dall'esercizio dell'ufficio ecclesiastico».

Nelli al. 3 e 4 la legge dichiara che questa disposizione vale anche per il sostituto del curator d'anime, anzi anche per l'ultimo sacerdote ausiliare, e che nel caso che l'autorità ecclesiastica entro un dato termine non corrisponde alla pretesa del governo, questo deve considerare quell'ufficio o beneficio come vacante per parte dello Stato.

Questa disposizione è una misura eccezionale a tutto danno del clero cattolico; essa costituisce una continua minaccia contro l'esistenza morale ed economica del povero prete, il quale non ha nemmeno un amminicolo legale, a cui possa ricorrere per difendere il suo modo di agire e tutelare i suoi diritti.

La disposizione è fatta in maniera da mettere il povero prete in balia di un gendarme o di un impiegato politico, e per conseguenza delle volubili direttive della politica di un governo.

Quale competenza ha il governo per giudicare del contegno di un prete? E perché si fa luogo in questo caso ad una procedura nuova, cioè all'apprezzamento soggettivo di un organo politico, il quale ex informata conscientia, senza alcun processo, pronunzia la sentenza e giudica che l'atteggiamento di un prete è pericoloso per la tranquillità pubblica? Se il sacerdote ha commesso qualche azione incriminabile, non c'è anche per lui il codice penale come per tutti gli altri cittadini, il quale giudica di tali azioni pericolose allo Stato? No, quando si tratta di un prete, non si invocano i tribunali a decidere, ma vi si sostituisce «l'arbitrio e l'apprezzamento soggettivo dell'organo politico» e si costringe per di più il Vescovo ad essere l'esecutore del volere del governo. E per quale ragione si procede in questo modo?

Forse perché il prete non plaude alla politica del governo o perché ha un'altra opinione, sia pur lecita e non contraria alle leggi. Se si trattasse di altre cose, gli organi del governo certamente non si perirebbero di invocare il codice penale, che non è poi così manchevole in questo genere di cose.

Il curator d'anime ha perciò una sicurezza molto precaria di poter rimanere nel suo ufficio; su di lui pende sempre la spada di Damocle, il § 8 della legge 7 maggio 1874.

L'impiegato dello Stato non può essere rimosso dal suo ufficio senza un processo disciplinare; l'impiegato giudiziario ha assicurata nell'esercizio del suo ufficio «indipendenza», né può esser deposto se non nei casi previsti dalla legge e con processo regolare giudiziario. Il curator d'anime invece è amovibile ad nutum gubernii, senza processo alcuno, ex informata conscientia.



Dove rimane la libertà e l'indipendenza della Chiesa nell'esercizio del suo ministero, assicurata già più volte?

La disposizione suddetta provoca anche un altro grave inconveniente. Essa è infatti in perfetta contraddizione colla legge fondamentale del diritto canonico, che sancisce l'*inamovibilità* del parroco. Questo canone poggia sul concetto, che il parroco contrae colla sua parrocchia uno spotalizio mistico, da cui derivano rapporti stabiliti ed intimi tra gregge e pastore. Esso assicura inoltre al beneficiario un'esistenza onesta, per cui può dedicare tutto se stesso al bene spirituale del suo gregge. La legge canonica dell'*inamovibilità* limita finalmente ai prepositi diocesani la libertà di rimuovere i parroci dalla loro parrocchia, mentre per poter fare una rimozione è necessario un regolare processo canonico.

La legge civile invece prescinde da tutto questo ordinamento sapiente della Chiesa e muta in radice la condizione giuridica del parroco, facendo nascere inoltre il malcontento e conflitti tra Vescovo e clero.

### **Restrizioni nell'uso dei mezzi coercitivi**

Il § 18 stabilisce che la Chiesa può usare dei mezzi coercitivi ed esercitare la sua potestà solo con i propri membri. Questo paragrafo ha lo scopo evidente di prevenire che la Chiesa lanci la scomunica contro gli apostati da essa, quando volesse con questo mezzo riparare lo scandalo causato dalla loro apostasia alla comunità dei fedeli.

### **Erezione di nuove parrocchie**

Il § 20 esige che la formazione di nuove parrocchie, l'erezione di nuove diocesi, come pure le divisioni di esse non si possano fare se non con l'approvazione del governo.

L'intervento dello Stato in simili affari si comprenderebbe quando da ciò risultasse un onere materiale allo stesso. Fuori di questo caso il movente unico per fare nuove circoscrizioni di diocesi o parrocchie dovrebbero essere le ragioni pastorali; ora di queste è competente a giudicare solo l'autorità ecclesiastica.

In forza di questo paragrafo si vieta di dividere diocesi e parrocchie che potrebbero esser divise con immenso vantaggio spirituale dell'una e dell'altra parte. Invece di far valere i motivi del maggior profitto per le anime, il governo fa entrare anche qui le ragioni politiche le quali suggeriscono di tenere unite le due parti, con danno di ambedue.

Anche questo paragrafo adunque costituisce una sensibile restrizione della libertà della Chiesa nella sua opera di organizzazione ecclesiastica.

Non è necessario proseguire l'esame delle singole disposizioni della prima e seconda categoria; esse sono modellate in consonanza alle disposizioni di massima che fissano i rapporti tra Chiesa e Stato. Le altre disposizioni di dettaglio sono una conseguenza logica della premessa.

## **Formazione ed educazione del clero**

Il § 30 prevede la pubblicazione di una legge particolare, la quale dovesse prescrivere, in qual modo debbano essere educati i candidati allo stato ecclesiastico.

Finora una tal legge non fu promulgata. Si capisce però che lo Stato si ritiene autorizzato a prescrivere anche il modo di educare il clero nei seminari.

A proposito di questo paragrafo osservano giustamente i Vescovi nell'esposizione presentata al governo ai 20 marzo 1874 (quando il parlamento stava discutendo le presenti leggi): «L'educazione del clero è la cosa più interna che vi possa essere nella Chiesa; si tratta di formare i ministri di Dio, i dispensatori dei sacramenti, i predicatori della parola di Dio, i pastori del popolo, che devono essere il sale e la luce del mondo». Come mai uno Stato moderno può erigersi a maestro ed educatore dei curatori d'anime? Non equivale ciò a trasformare i seminari della Chiesa in altrettante scuole di cadetti; in semenzai di politicanti? Noi domandiamo: È questa la missione che il clero cattolico ebbe da Gesù Cristo? È questo ciò che si è prefisso il s. concilio di Trento, quando legiferava intorno ai seminari? Non equivale ciò ad sterilire ed avvelenare in radice l'apostolato della Chiesa in mezzo ai popoli?

La condizione presente, in cui si trovano i seminari teologici di fronte allo Stato è la seguente: In occasione dell'incameramento dei beni ecclesiastici, una parte di essi fu adibita per formare il cosiddetto «fondo di religione», dal quale si danno dei contributi per iscopi ecclesiastici quale parziale risarcimento alle singole diocesi per i danni causati loro dall'incameramento. Il fondo di religione avrebbe dovuto essere amministrato colla cooperazione e partecipazione dei Vescovi. In via di fatto esso restò nelle mani del governo e fu sempre amministrato esclusivamente dallo stesso. Da questo fondo viene assegnata ad ogni candidato di teologia una dotazione per le spese di mantenimento. Come si vede è questo un obbligo di giustizia basato sull'origine stessa del fondo di religione e riconosciuto nuovamente dal governo, quando fu concluso il Concordato.

Noto questa circostanza, perché essa lumeggierà a suo luogo le misure vessatorie prese contro lo scrivente nei riguardi del Seminario teologico, di sospendere cioè la dotazione ai chierici della diocesi di Trento, come se si trattasse di una grazia che fa il governo, quando assegna questo contributo, e non di un obbligo di giustizia, che esso deve adempiere.

Si noti inoltre che non può essere nominato alcun professore o superiore del Seminario se non col beneplacito del governo. Tanto i superiori come i professori ricevono il loro stipendio dal fondo di religione.

## **Patronato ecclesiastico**

Nei §§ 32-34 la legge tratta del patronato ecclesiastico. Essa attribuisce allo Stato la facoltà di giudicare e di decidere intorno a questo diritto di patronato.

Ciò non è in armonia colle leggi della Chiesa, perché il patronato sopra un beneficio ecclesiastico non è un diritto, che può essere conferito dallo Stato, ma che conferisce solo la Chiesa, come lo conferma lo sviluppo storico dei patronati.

Lo Stato ha un titolo di intervenire nelle questioni di patronato solo in tanto, in quanto si tratta di obbligare i patroni all'adempimento degli oneri (il cosiddetto concorso) derivanti dal diritto di patronato ed inerenti allo stesso.

### **Amministrazione dei beni ecclesiastici**

Dal § 38 al 59 la legge si occupa dell'amministrazione dei beni ecclesiastici e delle pie fondazioni.

Le relative disposizioni sono concepite coll'obiettivo di attirare nella sfera di competenza e di influsso dello Stato, tutti i beni ecclesiastici, che dovrebbero formare la base per l'esistenza materiale del clero e una garanzia per la sua libertà ed indipendenza dallo Stato.

Tutte le disposizioni canoniche che sono contrarie a questa legge, vengono inoltre annullate.

Con queste disposizioni si va di nuovo contro il diritto fondamentale della Chiesa riconosciute dallo Stato in più occasioni ed ultimamente mediante il Concordato, di poter cioè amministrare indipendentemente i propri affari interni.

Il § 38 attribuisce al ministero del culto il diritto di vigilare, affinché venga conservato integro il patrimonio ecclesiastico.

Il § 47 stabilisce che le fondazioni «puramente ecclesiastiche» rimangono in amministrazione degli organi della Chiesa. La decisione però, se una fondazione sia ecclesiastica o meno spetta in ultima istanza al ministro del culto.

Il § 50 prescrive la norma sommaria sul modo di condurre l'amministrazione ecclesiastica. L'organo ecclesiastico tecnico-amministrativo diventa un semplice esecutore degli ordini del governo, p.e. intorno al modo di investire il patrimonio delle chiese e dei benefici. Le formalità introdotte man mano dall'autorità dello Stato in questo campo sono tali e tante, che imbarazzano e ritardano ogni atto, con conseguenze dannose ad una buona e celere amministrazione. In altro luogo ritorneremo ancora su questo punto con delucidazioni più concrete, le quali dimostreranno, come la pratica amministrativa è inceppata ancor più di quanto prescrivono le leggi.

### **Esclusione della S. Sede**

Il § 51 esclude l'ingerenza della S. Sede nel caso di vendite o di aggravii di beni ecclesiastici, abrogando così le prescrizioni, che erano fino allora in vigore in base al Concordato ed alle ordinanze ministeriali dei 20 giugno e dei 13 luglio 1860.

Tale esclusione è contraria alla costituzione della Chiesa cattolica perché la s. Sede ha pure il diritto di intervenire anche in Austria nel governo degli affari ecclesiastici.

### **Impieghi di beni ecclesiastici ad altri scopi**

Il § 54 autorizza il governo ad assegnare, dopo aver sentito il parere della Curia vescovile, una parte del patrimonio di un ente ecclesiastico che non consuma tutte le rendite per il coprimento del suo fabbisogno, per altri scopi ecclesiastici, per i quali non esiste una dotazione sufficiente.

Il sentire il parere della Curia vescovile, senza che il governo sia obbligato ad agire in conformità a questo parere, apre la porta all'arbitrio degli organi dello Stato nel disporre del patrimonio delle chiese e dei benefici ad altri scopi ecclesiastici o che esso considera come ecclesiastici.

### **Contributi al fondo di religione**

Colla stessa data dell'antecedente (7 maggio 1874) fu sanzionata un'altra legge che fa parte delle leggi confessionali; la legge sui contributi al fondo di religione per spese di culto.

Riguardo alla sostanza ed allo spirito di questa legge, nel memorandum dei 20 marzo 1874, già sopracitato, i Vescovi si esprimono così: «Non possiamo comprendere, con qual diritto il potere civile prenda una disposizione unilaterale ed imponga tributi sulle rendite del clero, e più precisamente una tale disposizione, che esige ogni decennio fino il 12<sup>1/2</sup>% del patrimonio ecclesiastico. L'asse ecclesiastico paga gli stessi contributi che le sostanze profane; ogni ente ecclesiastico inoltre, che ha la natura di un fedecommesso, è obbligato a versare l'equivalente d'imposta, ciò che non sono obbligati i fedecommessi laicali.

Se lo Stato si crede anche autorizzato ad imporre a suo talento nuovi contributi sulle rendite ecclesiastiche e di assegnarli ad altri scopi ecclesiastici a scelta del governo, come si può ancora parlare di un riconoscimento del diritto di proprietà della Chiesa? Allora ritorniamo ai tempi del gioseffinismo, quando cioè lo Stato si credeva in diritto di disporre a suo talento delle istituzioni dei beni della Chiesa. Ciò malgrado la motivazione parli di autonomia della Chiesa».

### **L'enciclica di Pio IX sulle leggi confessionali**

Nei capitoli precedenti abbiamo dato un'idea sommaria delle leggi confessionali che, in seguito all'abrogazione del Concordato avvenuta nel 1870, nella primavera del 1874 dovevano essere presentate alle due Camere per la votazione e che vennero poi sanzionate dal Sovrano. Nella seconda metà di marzo di quell'anno i Vescovi dell'Austria s'erano radunati a Vienna per trattare in merito alle progettate leggi e discutere sulle dichiarazioni che dove-

vano pubblicare in protesta contro l'attentata violazione della libertà ed indipendenza della Chiesa. In quel momento giunse all'Episcopato raccolto la lettera enciclica del Sommo Pontefice Pio IX *Vix dum*, in cui ragiona ed esamina quei progetti di legge.

Ecco, almeno nei suoi punti principali, il testo del gravissimo documento pontificio, che riassume la triste situazione, nella quale verrebbe a trovarsi la Chiesa cattolica in Austria.

Venerabili Fratelli!

... Già avanti parecchi anni furono emanate in codesto impero delle leggi ed ordinanze, affatto contrarie ai sacrosanti diritti della Chiesa ed ai patti solenni contratti, che già nell'allocuzione Nostra dei 22 giugno 1868 dovemmo condannare e dichiarare nulle in forza del Nostro ufficio.

Ora si propongono alla discussione ed approvazione del parlamento nuove leggi, le quali *evidentemente* hanno lo scopo di ridurre del tutto la Chiesa ad una *dannosissima* schiavitù; in preda all'arbitrio della civile protesta, contrariamente alla divina costituzione, che le diede Gesù Cristo Nostro Signore.

Il Redentore del genere umano fondò la Chiesa, quale suo visibile regno in terra, non solo perché insegni col carisma soprannaturale dell'infalibile magistero *la sacra dottrina* e promuova *il culto divino* col sacerdozio santissimo e *la salvezza delle anime* col sacrificio e i sacramenti, ma perché sia altresì *un regno adornato di pieni e propri poteri legislativi, giudiziari e coercitivi* salutarmente ordinati a quelle cose che riguardano il fine proprio del regno di Dio in terra.

L'autorità di governare la Chiesa, per istituzione divina di Gesù Cristo, è del tutto diversa ed indipendente dal governo politico, e perciò il regno di Dio in terra è un regno di una società perfetta, il quale è sostenuto e governato dalle sue leggi, dai suoi diritti, dai suoi prelati, che devono rendere ragione delle anime non ai rettori della civile società, ma a Gesù Cristo, il principe dei pastori, da cui furono dati pastori e dottori, a nessuna potestà terrena soggetto nell'esercizio del ministero di salute. Perciò come l'ufficio di governare è proprio dei Vescovi, così è dovere dei fedeli di obbedire e sottostare ai medesimi, come insegna l'Apostolo, e quindi è diritto sacro di tutti i cattolici, che il governo civile non impedisca loro l'adempimento di questo dovere, di seguire cioè la dottrina, la disciplina e le leggi della Chiesa.

Ora è manifesto, che nelle leggi oggidì proposte al Parlamento austriaco si contiene e si promulga apertamente una violazione grave di questa costituzione della Chiesa, un'intollerabile sovversione dei diritti della Sede apostolica, dei sacri Antistiti e dello stesso popolo cattolico.

Imperocché in forza delle leggi suddette la Chiesa di Gesù Cristo si considera e si tratta come del tutto schiava e dipendente dal supremo potere della civile autorità in pressoché tutte le cose ed azioni che riguardano il regime dei fedeli. Tale premessa viene fissata come principio supremo nella motivazione, che spiega la forza ed il senso delle predette leggi. In essa si dichiara apertamente che è compito del governo di promulgare, in forza dei

suoi sommi poteri, leggi tanto intorno alle cose civili, come anche intorno alle cose ecclesiastiche, perché esso deve vegliare e dominare sulla Chiesa non meno che su tutte le altre società private dei cittadini esistenti entro i confini dell'impero.

Perciò il governo civile si arroga tanto il giudicare e quindi il determinare intorno alla costituzione ed ai diritti della Chiesa cattolica, come anche il regime supremo della stessa ed intende di esercitarlo in parte esso medesimo mediante le leggi e la sua azione, in parte attraverso ecclesiastici mancipi del governo. Laonde succede, che al potere sacro per volere di Dio destinato al regime della Chiesa, all'opera del ministero ed all'edificazione del corpo di Gesù Cristo venga sostituito l'arbitrio e la forza dell'impero terreno.

Contro siffatte usurpazioni delle cose sacre, in nome del diritto e della verità cattolica risponde il grande Ambrogio: «Si asserisce: all'imperatore essere tutto lecito, tutto essere suo. Io rispondo: Non voler errare ritenendo che il diritto imperiale si estenda a cose di Dio. Non voler insuperbire, ma assoggettati a Dio. Sta scritto: a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare. All'imperatore i palazzi, al sacerdote le chiese»<sup>6</sup>).

Se si considerino le leggi in se stesse, a cui si premette la suaccennata motivazione, benché forse apparentemente abbiano un'impronta più moderata delle ultime leggi prussiane, in realtà sono della stessa natura ed indole e preparano la medesima rovina alla Chiesa cattolica in Austria».

Continuando il Sommo Pontefice tocca per sommi capi le principali disposizioni delle progettate leggi e mette poi in rilievo la grave ingiuria fatta alla s. Sede ed al popolo cattolico con la proposta dell'abolizione totale del Concordato, violando la pubblica fede, senza premettervi alcuna intesa con la Sede apostolica e calpestandone i giustissimi postulati. Dopo aver protestato contro questa violazione di un patto così solenne, con riguardo ai pretesti ed alle ragioni addotte per coonestare l'abrogazione del Concordato e la creazione di dette leggi, chiama quelle ragioni

«un empio commento, un ragionare blasfemo, un'ingiuria ed un insulto inflitto a tutta la Chiesa cattolica».

La lettera continua quindi:

«Abrogato il Concordato contro Nostra volontà ed all'insaputa Nostra, ... si propone ora una nuova forma di diritto e si attribuisce al governo civile una nuova

---

<sup>6</sup>) *Allegatur, imperatori licere omnia, ipsius esse universa. Respondeo: noli te gravare, ut putes te in ea, quae divina sunt, imperiale aliquid ius habere. Noli te extollere, sed esto Deo subditus. Scriptum est: quae Dei, Deo; quae Caesaris, Caesari. Ad imperatorem palatia, ad sacerdotem ecclesiae. (S. Ambr. Ep. 20, n. 19°).*

facoltà di poter cioè stabilire e definire di proprio arbitrio quello che gli pare e piace intorno alle cose spirituali ed ecclesiastiche.

Per mezzo di queste leggi la libertà inviolabile della Chiesa con lacci importuni è impedita e soffocata e nella cura d'anime, e nel governo dei fedeli e nell'istruzione religiosa del popolo e del clero stesso, come eziandio nell'amministrazione e proprietà dei beni ecclesiastici; si fomenta inoltre il perversimento della disciplina cattolica, si favorisce l'apostasia dalla Chiesa, si concede il presidio delle leggi alla volizione e cospirazione delle sette contro la vera fede di Gesù Cristo...

In forza di queste leggi pressoché tutti gli uffici e benefici ecclesiastici, anzi lo stesso esercizio dei doveri pastorali si faranno dipendere dai poteri civili in modo tale che i sacri pastori, qualora si adattassero a questi nuovi diritti (che Dio ce ne liberi) dovrebbero ritenere, trattare e regolare il governo della diocesi, del quale renderanno strettissimo conto a Dio, non più secondo le salutarissime prescrizioni della Chiesa, ma secondo il beneplacito e l'arbitrio di chi presiede allo Stato.

Queste leggi traggono in pericolo l'unità e la pace della Chiesa e sono la causa che essa vada a perdere la sua libertà, chiamata da S. Tommaso di Canterbury «l'anima della Chiesa». Già anteriormente un altro invito campione e difensore della libertà della Chiesa, S. Anselmo, aveva enunciato la sentenza «Nulla ama di più Iddio in questo mondo quanto la libertà della sua Chiesa; coloro che, sotto la parvenza di proteggerla, vogliono dominarla, si manifestano indubbiamente come suoi avversari; Dio vuole la sua sposa libera, non schiava<sup>7)</sup>».

Il Santo Padre rivolge qui la sua parola più particolarmente ai Vescovi e li eccita ad essere magnanimi e forti non meno di quelli altri Vescovi,

«i quali altrove fatti segno ad obbrobri e vessazioni acerbissime per tutelare questa stessa libertà della Chiesa non solo sopportano con gaudio la rapina dei propri beni, ma altresì gettati nel carcere continuano a sostenere la lotta<sup>8)</sup>».

Le parole che seguono sono un caldo invito a riporre tutta la fiducia in Dio. Comincia con le parole del divin Redentore:

«Nel mondo dovrete soffrire presssure, ma confidate, io ho vinto il mondo<sup>9)</sup>»

e vi aggiunge poi un bellissimo passo tratto dalle lettere di S. Tomaso di Canterbury, che subì il martirio per la libertà della Chiesa:

---

<sup>7)</sup> *Nihil magis diligit Deus in hoc mundo quam libertatem Ecclesiae suae, qui ei volunt non tam prodesse quam dominari, procul dubio Deo probantur adversari: liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam.* (S. Ans., Epist. ad Balduinum regem).

<sup>8)</sup> Hebr. 10, 32 sq.).

<sup>9)</sup> Io. 16, 33.

«La causa che trattano i nemici della Chiesa contro di noi, è tra loro e Dio, perché noi non chiediamo da loro altro, fuorché ci lascino l'eredità consegnataci da Gesù Cristo. Forti adunque nella fede ed uniti nella carità di Cristo sorgete in aiuto della Chiesa assieme a Noi, ed appoggiandovi alla vostra autorità e prudenza fatevi avanti agli uomini, i quali non potranno avere alcun successo, qualora la Chiesa goda della sua libertà. Confidiamo in voi tanto maggiormente perché si tratta della causa di Dio. Quanto a Noi state sicuri, che preferiamo incorrere la morte temporale, piuttosto che perpetuare le angustie di una miserabile schiavitù. Imperocché l'esito di codesta lotta avrà conseguenze nei tempi avvenire, in modo che la Chiesa o piangerà sotto il giogo della schiavitù (Dio ce ne liberi) oppure godrà di una perenne libertà»<sup>10</sup>).

Il Santo Padre conchiude poi con l'invito a radunarsi e discutere sui mezzi da adottare per il conseguimento del fine proposti, e con un nuovo eccitamento a difendere fortemente la libertà della Chiesa. Accenna indi, che in quello stesso giorno aveva indirizzato una seconda lettera con una calda preghiera a Sua Maestà l'Imperatore e Re Francesco Giuseppe, «la cui pietà e religione ci dà fondamento a sperare, che non vorrà permettere mai, che la Chiesa sia consegnata nel suo vasto impero ad una disonesta schiavitù e che i cittadini cattolici soggetti al suo impero sieno in preda a gravissime angustie».

Le ultime parole sono un'esortazione a far presto:

«Non conviene menomamente, che voi ve ne stiate inoperosi».

Infine benedice i Vescovi, il clero ed i fedeli affidati alle loro cure.

Roma, 7 marzo 1874.

Pius P.P. IX

### **Risposta dell'Episcopato al S. Padre**

Il governo non tenne alcun calcolo di queste gravissime parole del Vicario di Gesù Cristo. Appena un mese e mezzo dopo la pubblicazione del documento pontificio i progetti in esso condannati divennero legge e lo sono

---

<sup>10</sup>) S. Thom. Cant. ep. 38. - «Causa quam contra nos exercent inimici Ecclesiae, inter ipsos et Deum est, quia nos nil [sic] aliud ab eis quaerimus, nisi quod Ecclesiae suae aeterno testamento pro ea in suscepta carne immortalis reliquit Deus. In fide ergo et charitate Christi exurgatis Nobiscum in auxilium Ecclesiae, et auctoritate et prudentia vobis collata occurrere hominibus, quibus nullorum successuum copia sufficit, si Ecclesia Dei gaudet libertate. Confidimus in vobis abundantius, praesertim in causa Dei. De Nobis autem pro certo tenete, quia satius ducimus mortem incurrere temporalem, quam miserae servitutis angustias perpetuare. Nam huius controversiae exitus trahetur ad consequentiam temporum futurorum, ut Ecclesia aut perpetuis, quod absit, aerumnis lugeat, aut perenni gaudeat libertate».



tuttodì. La condizione della Chiesa in Austria è oggi identica a quella lamentata da Pio IX nella sua lettera dei 7 marzo 1874.

In data 26 marzo l'Episcopato indirizzò una lettera di ringraziamento al Santo Padre, nella quale promette di fare tutto il possibile per tutelare la libertà della Chiesa, applicando a sé il famoso detto di S. Cipriano:

«Il sacerdote di Dio che si attiene al Vangelo e custodisce i precetti di Cristo può essere ucciso, non può essere vinto».

### **Una nuova legge vessatoria**

Nel 1876 il Parlamento votava una legge assai ostile contro gli ordini religiosi. L'Episcopato elevò protesta contro questo nuovo attentato alle costituzioni della Chiesa<sup>11)</sup>. Sua Maestà non sanzionò quella legge e così essa rimase lettera morta.

### **Cambiamenti alla legge scolastica**

Nel 1877 l'Episcopato spedì un nuovo indirizzo al ministro del culto e dell'istruzione, nel quale deplora i tristi effetti della nuova legge scolastica.

Nel 1881 fu votata alla Camera una novella la quale rimediava ad uno dei gravi inconvenienti della legge scolastica. Secondo la stessa il dirigente di una scuola, benché frequentata da alunni cattolici, poteva essere anche di un'altra confessione religiosa, p.e. un ebreo. La novella del 1881 stabilisce che il dirigente della scuola debba appartenere alla confessione religiosa della maggioranza degli scolari.

### **Conclusione**

La vita e l'azione ecclesiastica in Austria è governata, come abbiamo visto in questa prima parte del nostro libro, da una legislazione speciale fatta dallo Stato, la quale porta in fronte la sua condanna inflittale dalla Chiesa con parole gravissime. Quella legislazione divenne un fatto compiuto; ad essa si andò man mano accomodando tutto l'ambiente, da principio come ad una dura necessità, poi coll'abituarsi a questo stato di cose, benché lesivo della libertà e dei diritti della Chiesa; infine si perdettero anche la coscienza di questo disordine.

Per quanto non clamorose, non mancarono di farsi sentire le conseguenze più profonde di questa condizione di cose vuoi nella formazione e nello spirito ecclesiastico di molti del clero in alto e in basso, vuoi nelle condizioni religioso-morali dei popoli, sui quali la Chiesa andò perdendo il suo influsso.

---

<sup>11)</sup> «Dichiarazione degli Arcivescovi e Vescovi austriaci sul progetto di legge concernente le Associazioni claustrali discusso nel Consiglio dell'Impero», - ASV, Segr. St., R. 247, 1876, fasc. 6, [97-98].

Tali effetti non potevano mancare, poiché una Chiesa asservita allo Stato ed alla politica terrena non può avere né la forza, né la benedizione, né la fecondità di una Chiesa libera ed indipendente, la quale applica tutta se stessa a promuovere gli interessi del regno di Dio in terra, a condurre le anime al cielo come richiede la sua missione.

E questa breve esposizione delle condizioni, nelle quali è tenuta la Chiesa cattolica in Austria *fa suggerire che ogni uomo sganni*, quando nell'ignoranza delle cose parla tuttora di un'*Austria cattolica* o di un'*Austria che protegge la Chiesa e la religione*.

## PARTE SECONDA

### **Alcune considerazioni preliminari**

Terminata l'esposizione storica del dissidio sorto in Austria tra Stato e Chiesa, che ebbe per risultato finale l'asservimento di questa allo Stato, è necessario studiare le cause intime che determinarono questo risultato finale, ossia è necessario scrutare la psicologia della lotta.

La premessa necessaria per comprendere questa psicologia è la conoscenza dell'ambiente tradizionale politico austriaco. Nè creda il lettore, specialmente se appartenente all'estero, che ciò sia cosa facile, imperocché per conoscerlo davvero non basta un breve soggiorno in Austria. L'osservatore superficiale dando peso a certe esteriorità, che cadono sotto gli occhi, resterà facilmente ingannato intorno alla realtà delle cose, come lo è buona parte della gente dell'interno, la quale guarda ciò che succede intorno ad essa in modo superficiale e senza farvi serie riflessioni ed ha per di più l'abitudine, per effetto di egoismo, di giudicare le persone e le cose in conformità all'utile che ne ritrae, senza preoccuparsi di beni superiori. E ciò non desta alcuna meraviglia in colui che riflette alla nota egoistica di materialismo, di avidità di denaro e di desiderio di comodità e di privilegi, che è la nota predominante in questo secolo.

Una lunga esperienza personale mi offrì opportuna occasione di conoscere e di osservare i fattori, che formano l'ambiente politico austriaco. Io ne parlerò non da uomo politico, ma dal punto di vista dell'influsso che esso ha esercitato sullo svolgersi del dissidio politico-ecclesiastico e sulla conseguente legislazione ecclesiastica promulgata dallo Stato.

### **La struttura politica austriaca**

L'impero d'Austria è un amalgama di una diecina di popoli che appartengono ad una nazionalità diversa. Tipi etnici i più svariati per religione, per

cultura, per lingua, per usi e costumi, per tradizioni ed aspirazioni<sup>1)</sup>). Chi ha una civiltà incipiente, chi ne ha una più progredita, chi finalmente appartiene alla civiltà più antica.

Questa compagine variopinta, nella quale una razza è estranea all'altra, non è unita che da vincoli e ragioni storiche e territoriali. Mancano le ragioni intrinseche di coesione, fondate sulla comunanza di sangue, di famiglia, di lingua e di cultura. Perciò la compagine è un agglomerato meccanico.

Siccome il concetto di *patria*, come insegnano i maestri, è un concetto naturale, cioè un concetto che risulta dalla comunanza di sangue e di lingua, ne viene di conseguenza, che i popoli dell'Austria uniti insieme uno accanto all'altro senza che vi sieno altri legami naturali mancano di una patria comune. Essi sentono, che la loro patria è la regione abitata da connazionali, perché essa sola verifica le esigenze volute dalla natura onde potersi chiamare patria. Tra i maestri di fatti è comune il detto: *patria a parentibus*, cioè il nome di patria deriva dalla comunanza di sangue.

Si cerchi pure di influire con mezzi artificiali, con misure poliziesche, con ogni sorta di repressioni onde ingerire nella mente dei popoli l'idea di una patria comune: esso sarà un lavoro violento ed inutile, imperocché la colpa della mancanza di una coscienza collettiva non istà nella mala volontà dei singoli popoli, ma nella natura stessa delle cose, la quale è immutabile, perché tale fu costituita dal suo autore che è Dio. Onde il detto: *Naturam expellas furca, tamen usque recurret*. Si tenti pure di reprimere la voce della natura perfino colla forca, essa non tacerà mai, ma tornerà a farsi sentire<sup>2)</sup>.

Si comprende poi facilmente, che lo *Stato uno* è un'unità politica che poggia sulla volontà degli uomini e su fatti accidentali; un'unità perciò accidentale ed estrinseca. Lo Stato uno non può rimpiazzare la *patria una* come l'arte non rimpiazza la natura, come l'impulso della volontà umana non sostituisce l'impulso della natura che fu inserito nel cuore dell'uomo dal dito creatore di Dio.

Come manca una patria comune, manca pure una manifestazione culturale, scientifica od artistica che si possa chiamare comune. Nessuno infatti metterà in dubbio, che i vari popoli viventi in Austria in tutte le manifestazioni del loro spirito ed in tutte le estrinsecazioni del loro genio seguono per una legge psicologica e naturale l'istinto e l'indirizzo tradizionale della gente, a cui

---

<sup>1)</sup> Nella monarchia asburgica, oltre a dieci lingue diverse, erano presenti pure sette confessioni religiose: la cattolica, la greca-unita, la greca-ortodossa, l'evangelica, l'armena, l'islamica (per la presenza dei maomettani della Bosnia) e l'ebraica. (V. ADAM WANDRUSZKA, *Katholisches Kaisertum und multikonfessionelles Reich*, p. [XI], in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918*, Vol. IV - *Die Konfessionen*, Vienna, 1985).

<sup>2)</sup> Il vescovo doveva aver presente la recente esecuzione per capestro di Cesare Battisti, avvenuta nella fossa del Castello del Buonconsiglio il 12 luglio 1916.

sono legati per vincoli di sangue e di cultura. Il patrimonio culturale è la fotografia del genio della propria gente.

Ci sarà un'architettura italiana, tedesca, slava, orientale, ma non un'architettura austriaca. Ci sarà una letteratura, una pittura, una musica, un teatro italiano, tedesco, slavo, ma non già austriaco. Un tipo austriaco di produzione dello spirito è un oggetto, che non si può rappresentarsi, è un *monstrum naturae*.

Da questa semplice considerazione il lettore può farsi fin d'ora un'idea, quanto sia ingiusto il criterio adottato di qualificare come *irredentismo* la simpatia, che ogni popolo sente e manifesta naturalmente verso la propria nazione, con la quale esso oltrecché dai vincoli di sangue è legato puranche per la ragione di tutto il patrimonio culturale, che dalla stessa emana. È *una cosa addirittura mostruosa*, che la repressione dell'affetto alla propria nazione, alla propria lingua e cultura, fatta con ogni sorta di mezzi violenti, sia stata elevata a sistema. È anzi *una cosa brutale* un tale sistema, perché esso tratta l'uomo, benché nato per la civiltà ed il progresso, con la sferza quasi fosse una bestia, che non ha bisogno di altro fuorché di fieno. Un tale sistema è anche *cosa empia*, perché esso cozza coi sentimenti e coi doveri, che impone all'uomo la pietà naturale, virtù inserita nel cuore dell'uomo dal dito creatore di Dio e nobilitata dalla religione e dalla morale rivelata di Gesù Cristo.

Perciò possiamo dire che è cosa stolta ed antiscientifica il parlare di *pensiero irredentista*<sup>3)</sup>.

L'uomo politico, se vuole restare entro i limiti della verità e della giustizia, può qualificare e condannare quelle azioni e manifestazioni esterne, che sono in realtà ribellioni alla legge o all'autorità costituita oppure anche quelle azioni e manifestazioni, che eccitano alla ribellione. Se egli va più in là, esorbita da ogni diritto e da ogni giustizia.

Giova ripeterlo: ogni popolo ha il diritto ed il dovere di amare e stimare la propria nazione, di godersi della sua prosperità e di dolersi dei suoi infortuni, come pure di partecipare al patrimonio di cultura che le è proprio. Sono rapporti paralleli a quelli che corrono tra il figlio e la propria madre. In questo riguardo sono pienamente d'accordo l'etica naturale e la morale cattolica.

Che se uno Stato crede di trovarsi nella necessità di reprimere nell'anima dei suoi sudditi questi sentimenti e questi bisogni culturali, promovendo e forzando per così chiamarlo un *eunuchismo spirituale*, con ciò stesso dichiara che la sua esistenza esige si calpestino i diritti e i doveri verso i propri connazionali imposti all'uomo dalla pietà naturale, e proclama come indispensabile il conflitto tra le esigenze politiche e le esigenze di natura. Ora noi ragioniamo così. Quando si arriva a questo punto, si deve concludere: o quello Stato non

---

<sup>3)</sup> L'attribuzione di irredentismo al vescovo Endrici, dovuta soprattutto al *Tiroler Volksbund* e all'autorità militare del tempo, rimase nella storiografia austriaca fino ai nostri giorni. Tale storiografia, infatti, accettò in generale acriticamente quel giudizio (così storici quali Friedrich Engél-Janosi, Hans Kramer, Peter Leisching ed altri).

ha più diritto di esistere oppure esso deve trovare una tale struttura politica, nella quale il conflitto si possa comporre giusta equità.

Uno Stato, che è abituato a fare violenze, tenterà anche l'estrema ingiustizia, cioè la *snazionalizzazione* di un popolo. Con ciò però non scioglie la questione, ma la acuisce sempre più: crea il bastardume e riempie la società di rinnegati. La natura lavora di più dell'artificio e della violenza, e verrà il giorno della vendetta. Si aggiunga nel caso concreto la circostanza che non esiste un tipo etnico austriaco, in cui possa trasformarsi un altro popolo; per cui lo Stato, volendo commettere questa somma ingiustizia, dovrà o germanizzare o slavizzare, ma non potrà certamente vantarsi di promuovere con ciò il pensiero di Stato austriaco o il patriottismo austriaco, nel cui nome sogliono commettersi quelle ingiuste ed empie violenze.

Questo mezzo brutale, che distrugge l'opera del Creatore, può usarlo solo un governo barbaro e crudele, in cui è spento ogni senso di moralità e di giustizia umana. Esso attira su di sé l'esecrazione del mondo intero e - quel che più importa - la maledizione di Dio, che non suole lasciare invendicati questi delitti contro l'umanità.

### **Un grande equivoco**

Per la coesione di uno Stato il concetto di patria comune è di grande valore, la mancanza di questo fattore riesce di grande nocimento alla coesione dei popoli, che sentono imperioso questo sentimento.

Mancando in Austria questo fattore potente, come abbiamo visto nel precedente capitolo, bisognava pur trovare un qualche rimedio per colmare quasi artificialmente quel vuoto: fu necessario inoculare nella mente e nei cuori il dovere del *patriottismo*.

Come la rivoluzione francese collocò sull'altare la dea Ragione, così altrove si collocò sull'altare il patriottismo. Ad esso, come ad un feticcio, non sentito e non compreso, perché privo di oggetto reale, tutto si deve piegare, tutto sacrificare.

Il solo fatto che è necessario ricorrere a mezzi coercitivi per far nascere il sentimento patriottico dimostra, che ci troviamo di fronte ad un *equivoco*, ad un postulato cioè che manca di oggetto proprio.

Per questo motivo, lo ripeto, non è da attribuire a colpa o malizia dei sudditi, se essi non sentono questo impulso o se non possono sprigionarlo: è la condizione oggettiva delle cose, che li costringe a fare così e non diversamente. È da questo stato di cose infatti che nascono naturalmente quella lotta e quel malessere per cui i sudditi devono soffrire e si sentono a disagio, trovandosi in una situazione psicologica penosa ed essendo costretti ad adottare una concezione artificiale nei loro atteggiamenti politici. Ciò riesce a tutto danno della sincerità del carattere dei popoli e della loro formazione nelle scuole e negli uffici. Quanto più saggio non sarebbe, nell'interesse del pubblico bene, il procedere e governare in conformità alla verità ed alla realtà delle cose.

E quale è questa verità? Eccola in breve.

La triplice unione dei popoli nella dinastia, nella burocrazia e nel militarismo - sono le tre cose, che formano l'Austria ufficiale - significa bensì uno Stato comune, ma non già una patria comune. Quello è un concetto politico, questo un concetto naturale; l'uno non può rimpiazzare l'altro.

Ciò posto richiedasi dai sudditi ciò che la morale cristiana comanda, nulla di più e nulla di meno. E cosa comanda? La sintesi dei doveri, che esige la morale cristiana dai sudditi, la troviamo in quel detto di N.S. Gesù Cristo *Date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio*. Ciò vuol dire in primo luogo che i sudditi *di fronte allo Stato* hanno l'obbligo di prestare obbedienza alle leggi ed alle autorità costituite e di pagare i tributi secondo la giustizia distributiva.

Come si vede da sè, qui trattasi di adempiere doveri concreti e di compiere atti imposti dall'obbedienza e dalla giustizia; non si tratta di atti imposti dalla pietà naturale nè di atti dovuti ai parenti ed alla patria. Sono atti materialmente e formalmente diversi. È quindi erroneo compendiare quei doveri sotto il nome di *patriotismo*.

L'oracolo del divin Maestro: *Date a Cesare quello che è di Cesare* significa in secondo luogo, che i sudditi hanno pure dei doveri verso il Sovrano, il quale rappresenta la provvidenza di Dio nel governo delle cose terrene. A lui devono obbedienza, rispetto ed amore. È chiaro però, che anche questa serie di atti di ossequio dinastico non sono atti che possano qualificarsi come *atti di patriotismo*.

Ed invero, tanto l'oggetto materiale, quanto la ragione formale di questi atti sono diversi da quelli, che costituiscono il patriotismo, cioè l'amore verso la patria.

Di fatti, l'oggetto materiale dell'ossequio dinastico è *la persona del Sovrano* o in genere del capo dello Stato; la ragione formale è il fatto, che esso quale rappresentante della Provvidenza divina è investito dell'autorità e come tale compie verso i sudditi le funzioni proprie della Provvidenza nel governo dei popoli, nel promuovere cioè il bene pubblico dei cittadini.

L'oggetto materiale del patriotismo invece è *la patria*, cioè la collettività dei consanguinei, che abitano la stessa terra e sono tra loro legati per ragioni di parentela, di cultura, di tradizioni, di usi e costumi ecc. In una parola la patria è la grande famiglia dei connazionali.

La ragione formale del patriotismo è la medesima che spinge i figli all'affetto verso i genitori, cioè la comunanza di sangue e la comunione degli stessi beni culturali e morali, che provengono dalla patria<sup>4</sup>). La terza serie di doveri

---

<sup>4</sup>) Già nei *Doveri dei cittadini cristiani verso il Principato civile...*, cit., l'Endrici aveva scritto che quei doveri, chiamati anche «doveri di patriottismo», erano «parte integrante della legge morale cristiana, e per conseguenza si elevano sopra le lotte

imposti dalla virtù della pietà sono quelli verso *la patria*. Questi doveri è possibile adempierli unicamente verso quell'ente, che è veramente patria secondo il concetto comune a tutte le scuole.

La sana forma delle parole è necessaria per la chiarezza delle idee e per il contegno esterno corretto degli uomini. Ogni confusione ed equivocazione di parole ha per conseguenza una confusione nel pensiero e nelle azioni. La via regia della verità e della sincerità è sempre la più sicura e la più utile vuoi nella vita privata, vuoi nella vita pubblica.

I sudditi osserveranno i loro doveri verso lo Stato tanto più volentiersamente quanto più lo Stato sarà imparziale, specialmente nella distribuzione dei pesi e dei vantaggi verso i propri popoli, quanto più esso saprà scrutare la psicologia delle varie nazioni e tenerne calcolo nel governarle; quanto più userà dei mezzi ideali e si asterrà invece dai mezzi violenti, repressivi e polizieschi.

Gli uomini non sono bestie; essi non si governano perciò nè col terrore nè col cannone. L'uso di questi metodi presto o tardi si vendica. Non è lecito provocare l'ira dei sudditi confidando nella forza. Le forme costituzionali ed i principî di libertà sanciti dalle leggi non si violano impunemente.

Eguale l'adempimento dei doveri verso il Sovrano sarà tanto più spontaneo, quanto più egli si distinguerà per giustizia, mitezza e munificenza. Tutti infatti sono persuasi che gli esempi di virtù cristiane e civili dati dal Sovrano esercitano un grand'influsso buono sull'animo dei sudditi, come d'altro canto è grande l'influsso sinistro che esercitano gli esempi cattivi dei principî. Le parole del divin Maestro: *Date a Dio quello che è di Dio* sono anche una norma grave di saggezza di governo.

A questo proposito mi si permetta un'osservazione.

Il sistema di forzare l'entusiasmo per la dinastia, che si trova largamente adottato da molti fattori e circoli austriaci, rende un cattivo servizio alla causa dinastica.

Non bisogna dimenticare che la società moderna non è la società medioevale. L'idea che il sovrano sia quasi padrone e proprietario dei propri sudditi e della società è tramontata per sempre; il volerla ora esumare sconvolge la concezione, che la società moderna si è fatta intorno ai poteri sovrani. Viviamo in tempi nei quali predominano le forme di governo costituzionale, basate sulle libertà politiche. Perciò la coscienza dei cittadini intorno ai loro diritti e doveri di fronte al Sovrano è ben diversa da quella dei tempi passati, dove l'ente pubblico era pressoché assorbito dal potere assoluto. Oggi esistono partiti democratici, che tentano di far prevalere i diritti delle classi meno

---

politiche e nazionali e le competizioni dei partiti, e alla pari dei doveri dei figli verso i genitori sono patrimonio di tutti i cattolici dell'impero, a qualsiasi nazione o partito appartengano». (Ib., p. [475]).

abbienti; vi sono lotte di classe e conflitti tra le singole razze che assorbono tutto l'uomo. In pari tempo le industrie, i commerci e l'agricoltura, che formano il benessere materiale dei popoli, hanno preso un grande sviluppo. L'attenzione degli uomini è rivolta perciò a questi gravi ed importanti interessi collettivi.

Il tentativo adunque di fare del culto di una persona o di una famiglia il caposaldo della vita pubblica moderna è assolutamente una cosa fuori di luogo e fuori di tempo. La pretesa che si facciano continue professioni di fedeltà e di patriotismo dinastico è una cosa, che la società moderna non sa comprendere; meno che meno poi è compreso il sistema di inoculare artificialmente l'entusiasmo per queste cose, specialmente quando si abusa a questo scopo della Chiesa, della religione e della scuola. Un tal modo di procedere urta e non ottiene alcun frutto pratico.

Sarebbe molto più prudente fidarsi dell'onestà dei cittadini, i quali sanno apprezzare spontaneamente il valore, la bontà e le virtù della persona, che si vuole amata.

Succede in questo riguardo ciò che suole avvenire in causa delle intemperanze di certe madri nell'educazione religiosa dei propri figli. Esse li molestano continuamente con pretese importune, non sono mai contente di quanto fanno, li caricano di devozioni e di orazioni a tal punto da farne pigliare un'indigestione da far loro concepire un'avversione alla religione che non depongono poi più in tutta la loro vita.

È doloroso il vedere, che certi circoli e partiti clericali confondono interessi umani con quelli religiosi, mescolano politica e religione, e tutto orientano in alto come a fulcro, intorno al quale si muove e sta la religione di Gesù Cristo. Si svecchiassero e smettessero questi sistemi poco sinceri e tanto pericolosi; sarebbe tanto di guadagno per la libertà della Chiesa. L'abuso della Chiesa per ottenere scopi politici e tutelare la propria egemonia ed il proprio interesse è un clericalismo condannevole, che infligge piaghe gravissime alla religiosità e moralità dei popoli. Il poggiare troppo la religione su questi fondamenti è un grave errore.

L'esperienza del passato, le condizioni religioso-morali dei popoli, nonché la condizione di vita, in cui si trova la Chiesa in Austria, dovrebbero convincere anche i più conservativi, che questo metodo è rovinoso.

Ma no! si verifica invece il fenomeno, che codesti cervelli confusi pretendono precisamente dai cattolici e dalla gerarchia ecclesiastica, che appoggino e favoriscano questa corrente di idee e di principî come fossero un dovere speciale; ed essi non pensano alle diserzioni sistematiche dalle pratiche cristiane di moltissimi, che vedono e sentono in questo un indegno sfruttamento della Chiesa e della religione per vantaggi terreni e per l'appagamento di ambizioni personali. Situazioni chiare e giuste dei cattolici gioverebbero molto più e alla causa della religione e a quella della dinastia e dello Stato. La formola è chiara: Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio; ma non bisogna decurtare i diritti di Dio per darli a semplici creature.



## L'egemonia tedesca

La nazione tedesca in Austria tiene il primato tra tutte le altre nazioni che costituiscono l'impero, benché essa non sia maggiore di numero in confronto delle altre prese insieme. La nazione tedesca è considerata come la *spina dorsale* dello Stato, in maniera che nella mente del popolo la denominazione di «austriaco» equivale a «tedesco»; in pratica poi l'estrinsecazione di patriottismo austriaco è equipollente al manifestare sentimenti e tendenze tedescofile. La mentalità dei popoli è precisamente quella.

Questa posizione privilegiata della nazione tedesca risulta dalla sua storia, che si svolge sotto la casa degli Asburgo. È chiaro che la nazione tedesca trova un appoggio naturale nella dinastia. Nè per questo si può elevare una critica giustificata; è la natura delle cose, che porta a ciò.

Un altro appoggio è la burocrazia, numerosa e potente nello Stato austriaco. I posti degli alti funzionari e magistrati, sia nella capitale, sia nelle provincie, per una pratica tradizionale sono pressoché un privilegio della nazione tedesca, come quella che raccoglie la piena fiducia. Chi si prendesse la briga di fare uno studio sulla distribuzione degli uffici di alto rango nei vari dicasteri centrali, troverebbe che essi sono un feudo di un centinaio di famiglie residenti nella capitale.

Finalmente la casta militare è nel suo spirito, nel suo cervello e nelle sue tendenze tedescofile. Essa è uno strumento potente ed incontrollabile di propaganda tedesca. La guerra europea diede di ciò la prova più indiscutibile.

Oltre questi fattori statali, favoriscono il primato tedesco in Austria le università quasi tutte tedesche, come altresì la stampa, il censo e la finanza, di cui dispongono le industrie ed i commerci. Non v'è dubbio che in questo riguardo porta un grande contributo l'industriosa gente degli Ebrei residenti nello Stato, che si professano tedeschi.

Da questo stato di cose nasce spontaneamente la tendenza di germanizzare sempre più lo Stato nelle varie sue funzioni e di dare allo stesso l'impronta di uno Stato tedesco. Questa tendenza ha per logica conseguenza l'oppressione delle altre nazionalità.

Questa attitudine del tedeschesimo è uno sforzo risultante dalla compagine politica dello Stato; questo sforzo si comprende, per quanto esso porti alla violazione pratica delle leggi fondamentali dello Stato.

Di fronte a questa posizione singolare della nazione tedesca le altre nazionalità si trovano in una condizione di inferiorità. Esse lottano per la loro ascensione, ma in questa lotta si vedono ostacolate dai mezzi potenti, di cui dispone la nazione tedesca in Austria, pressoché padrona dello Stato.

Questa lotta ferve già da lunga pezza ed essa non si acquieterà mai. È una lotta di razze, che hanno ormai la coscienza di possedere il diritto ad un maggiore sviluppo nei vari campi dell'umana cultura e ad una maggiore prosperità.

La lotta nazionale e la conseguente tendenza a formare unità nazionali è

per così dire la «signatura temporum». Sarebbe un'ingenuità il credere, che questo stato d'animo, queste aspirazioni sieno un movimento promosso artificialmente da pochi, no, esse costituiscono una tappa nell'inarrestabile corso della civiltà e della storia, guidato dalla Provvidenza di Dio, che veglia e governa le sorti dei popoli e della società.

L'impulso della natura, che ha le sue radici nella comunanza di sangue, di cultura, di costumi e di usi, è forte ed irrefrenabile; il desiderio di maggiori libertà civili è entrato ormai nel patrimonio comune dei popoli. Queste molle, queste forze vive, che sono certo più sentite di ogni considerazione storica, spingono i popoli ad aspirare a quelle autonomie nazionali e politiche, che valgano a soddisfare il loro naturale desiderio.

Questo desiderio e questo bisogno naturale non costituiscono un diritto ad innovazioni politiche nè giustificano le ribellioni contro l'ordine stabilito. Essi sono però un grave motivo ed un'impellente convenienza, perché chi è chiamato a promuovere il bene pubblico dei popoli e ad eliminare le cause che minacciano la tranquillità dell'ordine, tenga calcolo di questi onesti ed equi posulati.

Non bisogna dimenticare, che l'autorità pubblica già in forza della stessa sua natura è chiamata a promuovere la prosperità del popolo e la tranquillità tra i cittadini con ordinamenti corrispondenti ai ragionevoli bisogni sentiti dalla collettività. Il resistere eccessivamente ad aspirazioni legittime per ragioni particolari e personali non è cosa da uomo saggio; essa apre la via ad un governo tirannico.

Questa lotta tra le singole razze è per di più acuita per la circostanza, che la razza dominante ha delle doti che provocano e repellono. Il tipo etnico tedesco ha la coscienza di possedere una superiorità sugli altri tipi; più che alla ragione esso si affida alla forza materiale, e nell'uso di essa non conosce scrupoli.

La storia, le tradizioni, la filosofia, la cultura del popolo tedesco sono conformate ad uno spirito di orgoglio e di superiorità sopra tutti gli altri popoli. L'eresia di Lutero che proclama l'autonomia dell'umana ragione contro l'autorità di Dio e della sua Chiesa, che altro significa se non il profondo disprezzo dell'umiltà cristiana, virtù fondamentale e cardinale di tutto il cattolicesimo? La quasi totale assenza di Santi tra il popolo tedesco che cosa significa? Il «Faust» non è forse la concezione popolare dell'ideale di vita, che deve avere l'uomo, proposto dal più grande poeta della nazione? Il «superuomo» di Nietzsche? Che cosa significano questi fenomeni? La guerra mondiale, non è dessa una rivolta del mondo intero contro il tipo etnico tedesco? Esso non è capace di conoscere la psicologia di un altro popolo, non sa come assimilargli si od avvicinarlo, esso non sente e quindi non tiene alcun calcolo dei bisogni, dei dolori, dei risentimenti, delle offese inflitte ad altri; esso passa sopra a tutte queste cose, esso calpesta e reprime colla massima insensibilità, veramente una gens «sine affectione».

Ogni uomo equo e spassionato può comprendere facilmente, quale vul-

cano latente di malcontento, di avversioni, di fremiti sia racchiuso nel petto dei popoli, uniti assieme da un connubio innaturale e costretti a vivere sub eodem tectu. Che effetto può produrre nell'animo dei popoli esacerbati il magnificare, allo scopo di confortarli, un freddo diritto storico?

Il fatto che non v'ha in tutto il mondo uno Stato civile, nel quale sia sviluppato il sistema poliziesco come in Austria è una prova delle condizioni interne, in cui si trovano i popoli di quest'impero. Vi è qui infatti una polizia sempre sospettosa e diffidente, la quale rappresenta un continuo incubo per ogni cittadino. Un suddito della libera Svizzera, che era vissuto in Austria per parecchio tempo, ma non aveva mai avuto occasione di farsi un'idea, che cosa significhi uno Stato poliziesco, sperimentò una volta le seccature moleste ed insistenti della polizia austriaca. Meravigliato uscì in quest'espressione: Dio, che è onnipotente, potrà creare un cielo più bello, ma una polizia più sospettosa dell'austriaca non può nemmeno Dio crearla!

### **Le libertà concesse ai cittadini dalla legge fondamentale**

Gli uomini di Stato austriaci, spinti dall'onda di libertà, che soffiava nell'era dopo il 1848, cercarono di trasformare lo Stato poliziesco in uno «Stato che poggia sul diritto».

A tale scopo formularono i principi di libertà politiche, che sono espressi in vari articoli della legge fondamentale dello Stato, sanzionata il dì 21 dicembre 1867. Essi suonano così:

Art. 2. Tutti i cittadini dello Stato sono eguali davanti alla legge.

Art. 4. Ogni persona è libera di muoversi in ogni luogo.

Art. 8. La libertà personale è garantita dalla legge.

Art. 11. Il diritto di presentare domande e di presentare appelli è libero ad ognuno.

Art. 12. I cittadini hanno il diritto di riunirsi e di fondare società.

Art. 13. Ognuno ha il diritto di manifestare liberamente, entro l'ambito delle leggi, la propria opinione colla parola, collo scritto, colla stampa e colla rappresentazione. La stampa non è soggetta a censura.

Art. 17. La scienza ed il suo insegnamento è libero.

Art. 19. Tutte le nazionalità sono equiparate. Ognuna ha il diritto inviolabile alla propria conservazione e alla cura della nazionalità e della propria lingua.

... L'equiparazione di tutte le lingue in uso nella scuola, negli uffici e nella vita pubblica è riconosciuta dallo Stato...

Questa legge equiparava adunque tutte le nazionalità e concedeva parecchie libertà, atte a soddisfare in qualche modo i desideri ed i bisogni di ciascuna nazionalità. Essa ammetteva inoltre le premesse che obbligavano lo Stato a rispettare ogni nazionalità. Così essa segnò senza dubbio un passo in avanti verso la giustizia pubblica e distributiva, come pure verso sane libertà politiche.

È deplorabile però, che gli organi dello Stato nell'applicazione pratica non abbiano seguito sempre le norme fissate dalla legge fondamentale. Partiti forti ed influenti più di una volta indussero il governo a chiudere gli occhi sulle rappresaglie commesse a danno delle nazionalità non tedesche ed a favorire la nazionalità dominante sia con le scuole, sia ancora con una serie di mezzi più o meno controllabili, che stanno a disposizione di un governo.

Ad ogni modo la legge era buona sotto questo aspetto, ed i cittadini di ogni nazionalità ne fecero uso. Essi fondarono giornali e società e diedero libera espressione alle loro opinioni ed ai loro postulati nazionali. In grazia delle libertà concesse dalla legge sorsero pure i partiti nazionali nei vari corpi legislativi.

Questa fioritura di attività collettiva ebbe necessariamente per conseguenza uno sviluppo sempre maggiore di idee. Si destò pure in ciascun popolo la coscienza di possedere propri diritti nazionali e politici. La stampa, le società, le conferenze erano mezzi legali per la propaganda delle idee in mezzo al popolo. I partiti raccoglievano queste idee e si facevano eco delle stesse nella vita pubblica e legislativa.

La legge concedeva queste libertà e questi diritti al popolo, e quindi i governi non potevano né disapprovare, né reprimere il nuovo movimento di idee senza contraddire alle leggi ed alle libertà concesse. Chi vuole la causa vuol perciò stesso anche l'effetto, che con essa è intimamente connesso.

Ebbene, noi abbiamo l'intima persuasione, che il governo austriaco, per aver in mano un mezzo efficace di reazione contro gli effetti e le correnti di idee prodotte dalle leggi, che concedevano maggiori libertà politiche e nazionali, pensò di trarre al suo servizio la gerarchia ed il clero della Chiesa cattolica con una opportuna legislazione, la quale asservisse la Chiesa allo Stato. Esso volle incaricare la gerarchia di assumersi l'ufficio, per così chiamarlo con un termine proprio, di i. r. polizia dello spirito, onde reagisse alle idee, contro le quali il governo non poteva prender posizione senza darsi, come si suol dire, la zappa sui piedi.

I partiti, la stampa e le società, che si informano a spirito cattolico, hanno sempre un certo contatto colla gerarchia, avuto riguardo ai principi che professano ed ai diritti della religione e della morale che difendono. Per questo motivo riusciva cosa facile al governo ritenere responsabile il Vescovo di quanto facevano i partiti cattolici anche nel campo nazionale e politico, ed attraverso il Vescovo con minacce, vessazioni e molestie influire sui cattolici ed impedire loro in certo modo, che facessero pieno uso dei diritti e delle libertà garantite dalle leggi, specialmente nei riguardi politici e nazionali.

Questo fu il grave guaio che derivò da quell'asservimento della Chiesa allo Stato, imperocché la gerarchia, sia che volesse o non volesse, fu costretta a trasformarsi in un organo politico, snaturare la sua missione e con ciò rovinare i veri interessi religiosi e morali. Il compito infatti addossato ai Vescovi di esercitare queste funzioni reazionarie, restrittive delle libertà concesse dalle leggi e quindi odiose, creò intorno a loro un ambiente di diffidenza e di

sospetto, di modo che fece disertare dalla religione la quasi totalità delle persone istruite e man mano anche del popolo.

Questa a mio modo di vedere fu la causa e la psicologia del dissidio tra Chiesa e Stato in Austria. La condizione penosa creata mediante questo modo di agire del governo non è avvertita tra il popolo tedesco, perché ivi le tendenze nazionali e politiche combinano colle tendenze dello Stato e la gerarchia non si trova nella triste necessità di reagire contro le tendenze naturali del popolo. Ivi l'acqua corre per i canali fissati dalla natura e si riversa nel mare senza trovare intoppi.

I partiti tedeschi hanno inoltre in mano, in forza della loro posizione speciale, un'arma molto comoda per combattere i partiti non tedeschi e per ispargere sospetti e diffidenze contro i medesimi. Essi cercano cioè di ostacolare in nome del patriotismo la cultura e lo sviluppo delle altre nazionalità, facendole apparire in fondo sempre come sospette.

Quanto abbiano dovuto soffrire specialmente i cattolici trentini per l'atteggiamento poco cristiano e poco generoso dei clericali tirolesi e della loro stampa, lo ha dimostrato a dovizia la guerra europea. Essa ha messo a nudo i pensieri reconditi di molti ed ha manifestato in una forma crudele e feroce la profonda avversione, specialmente contro l'elemento italiano vivente nel Trentino, che albergava nel petto di taluni - e non sono pochi - da cui meno se lo dovrebbe aspettare. Fu unanime il grido: *ad bestias gli italiani*. Che Dio perdoni loro questa ferocia poco cattolica. Ma di queste particolarità parleremo più tardi.

### **La ragione delle leggi ecclesiastiche**

Il bisogno dello Stato di avere a sua disposizione la gerarchia ed il clero, per farne uno strumento di governo politico e per cementare la compagine politica dello Stato è la ragione fondamentale della rottura del Concordato e della successiva legislazione ecclesiastica pensata e voluta dal governo. Per essa la gerarchia divenne un organo di reazione alle correnti nazionali e politiche che necessariamente e naturalmente si svilupparono in seguito alle libertà costituzionali. Ciò che con una mano il governo concedeva, con l'altra tentava di reprimerlo servendosi a tal'uopo dell'influsso della Chiesa<sup>5)</sup>.

---

<sup>5)</sup> Nella lettera scritta al papa nel giorno di Natale del 1916, l'Endrici così ribadiva il concetto della dipendenza in Austria del clero e della gerarchia ecclesiastica dallo Stato: «Il governo crede di non poter fare a meno di conservare allo Stato il massimo influsso e la massima ingerenza sulle cose e sulle persone ecclesiastiche, allo scopo di averle a sua disposizione e trasformarle in altrettanti strumenti politici per cementare e tenere unite insieme tutte le genti di cui è composto l'impero. La gerarchia deve supplire all'impotenza delle istituzioni statali nel reprimere pensieri e sentimenti, che in fondo sono atti della *pietas naturalis* e dallo Stato invece sono ritenuti pericolosi;

Già nell'esposizione storica (I parte di questo libro) abbiamo accennato quanti e quali sieno i vincoli, che legano la gerarchia ed il clero allo Stato.

La Chiesa non è libera di darsi e nominarsi i propri pastori, mentre ogni società, anche privata, è libera di scegliersi le persone, che la devono dirigere. Sottentra in quella vece lo Stato, il quale nella nomina dei Vescovi evidentemente tiene conto in modo specialissimo dei sentimenti politici e della docilità del candidato. Quando si tratta poi di Vescovi non tedeschi, il governo esigerà in modo particolare, che il candidato si trovi in opposizione colle aspirazioni e coi desideri nazionali del popolo e che anzi faccia valere il suo influsso nelle società, sulla stampa e sull'educazione del popolo in una forma corrispondente alle aspettative dello Stato.

La Provvidenza di Dio guida, è vero, la sua Chiesa ed i suoi ministri nel compiere la loro missione in conformità allo spirito della religione e della morale cristiana e giusta la prescrizione delle leggi canoniche. Ma chi non vede, quanto sia grave il pericolo di cadere nei lacci tesi dal governo e di lasciarsi trascinare nell'orbita statale, di dare perciò esempi di pieghevolezza eccessiva e talvolta anche di servilismo? L'idea del governo, che il Vescovo austriaco sia un alto funzionario dello Stato, è una spada di Damocle, che pende continuamente sulle sue spalle. Per poter resistere e tenersi sulla retta via, come per non perdere od affievolire la coscienza della missione sporannaturale, che la Provvidenza gli ha affidata, egli non di rado deve soffrire e mostrare forza apostolica, oppresso altrimenti dalla voce e dai rimorsi della coscienza.

Chi ha sperimentato queste situazioni penose sa che cosa voglia dire la libertà ed indipendenza della Chiesa dallo Stato; egli sa pure quali conseguenze rovinose produce nelle anime la schiavitù dei pastori, la mancanza di libertà di parola e di agire, per cui si trovano di frequente tra l'incudine e il martello. Ma basta per ora di questo doloroso soggetto.

Considerando queste cose si comprenderanno anche i vincoli, che lo Stato ha codificato nelle leggi confessionali, e che si riferiscono alla distribuzione degli uffici tra il clero, alla rimozione dagli stessi ed al congruo sostentamento materiale. Questa livellazione del sacro ministro alla condizione di un impiegato dello Stato è senza dubbio una delle cause dell'infedeltà del lavoro pastorale e dell'influsso limitato, che la Chiesa esercita sulla società moderna, come pure del frutto deficiente, che essa raccoglie nelle scuole, particolarmente in quelle medie (ginnasi e scuole reali).

Quali sono infatti i risultati pratici di un insegnamento religioso coercitivo, fatto in nome dello Stato? Lo dicano gli esperti.

---

con ciò la gerarchia deve compiere una funzione pubblica odiosa, innaturale e poco conforme allo spirito della religione di Gesù Cristo». (SERGIO BENVENUTI, *Lettere del vescovo Celestino Endrici al papa Benedetto XV da Vienna ed Heiligenkreuz (14 maggio 1916 - 1 agosto 1917)*, in St. Tr., LXX (1991), n. 2, p. 202.

È un fenomeno strano quello che si riscontra nelle scuole medie dello Stato. In gran preponderanza vi domina lo spirito anticlericale; eppure in esse è occupato anche un i.r. professore di religione.

A mio modo di vedere questo scarso influsso dell'insegnamento religioso sulla formazione del carattere religioso-morale della gioventù accademica si deve spiegare dal fatto, che l'ambiente delle scuole medie, formato da tutto il corpo docente, è in genere ostile alla concezione cattolica. Un altro motivo è che il catechista è considerato alla pari di tutti gli altri docenti come un impiegato dello Stato, e l'oggetto da esso insegnato è abbassato al grado di ogni altro insegnamento. Un terzo motivo lo troviamo nel fatto, che l'idea di essere costretti ad imparare ed abbracciare la dottrina religiosa e morale rende odiosa e disprezzata la religione stessa, per cui non si forma nell'animo degli studenti quella stima, che si dovrebbe alla stessa. Anzi essi si abituanò a bagatellizzarla ed a considerarla come da meno di ogni altro oggetto.

Sarebbe poi ingiusto attribuire questo stato di cose alla poca abilità del catechista. La causa è ben più profonda. La religione è affare di convinzione; essa procede dalla grazia, come elemento soprannaturale, la quale suole accompagnare l'opera naturale dell'apostolo, del pastore, che si presenta all'uomo in nome di Gesù Cristo e della Chiesa. Con amorose industrie egli cerca di attirare i giovani discepoli persuadendoli della necessità, utilità e bellezza di questo insegnamento, tutto diretto al bene del prossimo, senza ricompense umane e senza secondi fini, i quali, se scoperti, avvelenano tutta l'opera. Così operava il grande Maestro Gesù Cristo; così operavano gli apostoli.

Mediante le congregazioni mariane e mediante scuole libere di insegnamento religioso ed apologetico si ottengono invero consolanti risultati. Per mezzo di queste istituzioni libere una parte della gioventù accademica viene salvata dalla corruzione, dal naufragio e dall'ignoranza nelle cose di religione.

Le esteriorità religiose, se non sono informate a spirito di fede ed a verace culto verso Dio, sono vane parvenze che coprono tante volte cuori a Dio avversi oppure cuori immondi, che calpestano senza scrupolo di sorta i dettami della morale cristiana. Questa specie di religione o è un'ipocrisia o è una religione morta; né chi la professa merita il nome di cattolico e meno che meno di amico e protettore della Chiesa e della religione.

## **Conclusione**

Al termine di queste considerazioni, che avevano lo scopo di dimostrare la connessione di causalità che sussiste tra struttura politico-nazionale dell'impero e legislazione ecclesiastica vigente, vogliamo accennare ad alcune manifestazioni, che si presentano sul teatro della vita pubblica ecclesiastica come espressione dei circoli cattolici tedeschi in Austria. Ciò servirà a chiarire la mentalità tradizionale politico-ecclesiastica.

Ho detto «dei circoli cattolici tedeschi» (ossia del clericalismo tedesco in Austria), perché essi rappresentano in realtà il pensiero ecclesiastico austria-

co, che diremo ufficiale. I cattolici delle altre nazionalità non condividono in genere i loro atteggiamenti, perché li ritengono troppo influenzati da motivi estranei alla comune religione.

Un'attività sana e sincera a favore degli ideali morali e religiosi della Chiesa esige come condizione, che questa attività sia determinata e guidata dai principî e dalla dottrina del cattolicesimo, che essa miri alla libertà ed indipendenza della Chiesa nell'esercizio della sua missione; che accetti come polo di orientamento e punto di partenza di tutta l'azione l'insegnamento e lo spirito, che dimanano a tutti i cattolici del mondo dalla sede di Pietro e del Vicario di Gesù Cristo.

Questa condizione porta senza dubbio con sé la necessità di dover qualche volta romperla con certi idoli, ai quali da anni ed anni si è abituati a sacrificare e bruciare incenso e magari anche a fare condiscendenze poco onorifiche per il nome cattolico.

La Chiesa è al pari dello Stato una società sovrana, che ha una costituzione divina immutabile. Essa ha i suoi pastori, che sono principi e funzionari non dello Stato, ma della Chiesa. Nella loro qualità di pastori essi non devono render conto né ai principi di questo mondo, né ai ministri dello Stato, ma unicamente al Vicario di Gesù Cristo. Essi hanno il diritto ed il dovere sacrosanto di reggere e governare i fedeli, il regno di Dio in terra, secondo i dettami della dottrina cattolica, delle leggi della Chiesa e degli indirizzi del Vicario di Gesù Cristo, avendo di mira unicamente l'obiettivo della loro missione.

È chiaro ed evidente d'altro canto, che il pastore con ciò stesso che compie la sua missione religiosa, fa opera assai importante per la prosperità dello Stato, in cui vive e lavora. Coll'insegnamento della morale cristiana previene infatti le ribellioni, fa un obbligo di coscienza dell'osservanza delle leggi e del rispetto alle autorità, fa conoscere il dovere di pagare i tributi dovuti secondo giustizia, ed infine esorta i fedeli a pregare per la prosperità dello Stato e dei principi. Che cosa può pretendere di più lo Stato dalla Chiesa? Dio, autore della società civile, non ha imposto altri doveri verso lo Stato né alla Chiesa né ai sudditi; perciò nessuna autorità, nessun partito, anche il più patriottico, può esigere di più.

Di fronte ai suddetti doveri verso lo Stato stanno anche dei doveri - e non conviene dimenticarlo - che lo Stato ha verso la Chiesa e verso i sudditi, voluti dalla religione e dalla giustizia.

Orbene tutti ormai sanno e lo poterono rilevare dalla esposizione storica intorno alla legislazione ecclesiastica vigente in Austria, che tutto questo ordinamento divino è stato radicalmente sconvolto; in forza di queste leggi le cose e le persone sacre sono tirate violentemente nell'orbita dello Stato, sotto il dominio e l'influsso dell'idea statale, alla quale devono servire.

Nella lettera apostolica, con la quale condanna queste leggi, il S.P. Pio IX dice: « *I prepositi ecclesiastici non ai rettori della civile società devono render conto, ma a Gesù Cristo; nell'adempimento della loro missione non sono soggetti ad alcuna terrena potestà. Invece, secondo queste leggi, tutto il gover-*



*no dei fedeli è ritenuto soggetto e dipendente dalla suprema autorità dello Stato... ad nutum e giusta l'arbitrio di chi presiede allo stesso»<sup>6)</sup>.*

Ciò significa in lingua popolare, che il ministro del culto e dell'istruzione in Austria è un «piccolo papa laico».

Se per avventura di questo ufficio è investito un clericale, la Chiesa in genere è più seccata che non lo sia da un ministro onesto liberale. Il clericale ha bisogno di farsi compatire dai partiti nazionali tedeschi e perciò assume tali atteggiamenti verso la Chiesa, che a quelli non dispiacciono, anzi fanno dei buoni servigi alla loro causa, perché essi non potrebbero ottenerli. Il clericale inoltre crede di avere un certo diritto di trattare con una certa confidenza le cose della Chiesa, senza che essa debba lagnarsi. Per mia esperienza e per conto mio conchiudo: Da un ministro cattolico del culto in Austria libera nos Domine<sup>7)</sup>.

Tra i partiti clericali tedeschi dell'Austria è profondamente radicata la fissazione, che le sorti della Chiesa sieno intimamente unite con quelle dell'impero austriaco. Essi ritengono (siccome la dinastia è cattolica) che l'Austria sia uno Stato cattolico, il quale protegge e difende la religione. Essi vedono la massoneria di tutto il mondo sempre in atto di sbranare l'Austria, perché è baluardo della Chiesa!

Da questo preconetto fondamentale nasce la linea di condotta della loro azione pubblica ecclesiastica; nella maggior parte di loro domina la coscienza di dover quasi identificarsi collo Stato, come pure di dover scusare e coonestare fino all'impossibile i suoi atti politico-ecclesiastici, spinti sempre a ciò fare da questa fiducia illimitata nell'«Austria cattolica» e nella dinastia cattolica.

Donde ha origine il continuo accentuamento del «patriotismo» in tutte le forme e in tutte le occasioni, vuoi profane, vuoi sacre. L'idea di Stato è insomma considerata come il *substratum* per la salvezza della religione cattolica in Austria.

Questo assorbimento del pensiero religioso nell'idea statale austriaca ha per conseguenza, che una lotta seria contro leggi e disposizioni legislative ed amministrative ostili alla Chiesa, una lotta, la quale attinga la sua forza dalla coscienza popolare, è ben difficile sia ingaggiata; e se essa venisse anche avviata da qualche parte, ben presto si arresta, mentre rinasce il pregiudizio di una fiducia illimitata nella protezione dall'alto. Che cosa abbia giovato questa fiducia, lo dicono i continui memorandum dell'Episcopato.

Da questi preconetti ha pure origine l'intolleranza di quei partiti, la cui

---

<sup>6)</sup> *Sanctissima Domini Nostris - Pii - Divina Providentia Papae IX - Allocutio - habita in Concistorio Secreto - Die XXII Iuni MDCCCLXVIII - Romae.*

<sup>7)</sup> A quel tempo ministro dell'Istruzione e Culto in Austria era il professore di diritto canonico Maximilian Hussarek von Heinlein (1865-1935), che copriva quella carica dal 1911.

spina dorsale è formata dal feudalismo clericale verso i partiti di altre nazionalità: da per tutto vedono, in ogni angolo fiutano irredentismo. Non si peritano perfino di pubblicare libelli infami di accusa, che invocano l'intervento del governo (il *brachium saeculare*) contro diocesi intere e contro le più delicate istituzioni della Chiesa, per inoculare il veleno di questo spirito di statolatria e di gioseffinismo.

Durante la guerra europea parte della stampa clericale tedesca in Austria è divenuta l'apostolo più feroce di odio, di maldicenza, di avversione contro tutte le nazioni non tedesche. E si noti che essa è sostenuta con danari raccolti nel mite nome di Pio X! Essa dovette esser richiamata al dovere dalla stampa socialista, la quale nel caso concreto (e perché negarlo?) fu più umana e più cristiana.

Qual contrapposto invece nel campo cattolico in Germania! Là i cattolici non giurano sullo Stato, ma stanno in sull'attenti e lottano; là l'idea cattolica e la protezione della Chiesa non si va a cercare in alto, né si poggia l'azione su cieche fiducie. Là è possibile una lotta ed una vittoria, perché episcopato, clero e laicato cattolico devono confidare in Dio, nella propria organizzazione e nella propria libertà è franchezza; là non è possibile aggrapparsi ai potenti e lasciarsi tirare nella loro orbita per finire col fare sempre il loro interesse, là si costruisce sulla coscienza chiara del popolo organizzato su basi veramente cattoliche.

Eppure nessuno può mettere in dubbio, che i cattolici della Germania non facciano i loro doveri verso il Sovrano e verso lo Stato e non sieno buoni patrioti. Ciò è un segno evidente, che la libertà e l'indipendenza religiosa ed il saper tener distinto il concetto di Chiesa dal concetto di Stato non arrecano danno veruno alla prosperità dello Stato, ma piuttosto giovamento e benedizione.

Concludiamo: «Si dia a Cesare quello che è di Cesare, ma anche a Dio ciò che è di Dio»; non si decurti Dio per dare a Cesare; ognuno a suo posto. Allora vi sarà più sincerità e maggior libertà vera. Vi saranno lotte, ma esse saranno aperte e chiare; i due campi si staranno di fronte ben distinti e *sarà escluso il paradosso di chiamare protezione della Chiesa il suo asservimento.*

La Chiesa di G.C. pressoché in tutti gli Stati moderni è stata perseguita in forme violente, simili alle bufere, che atterrano e schiantano, ma insieme purificano l'ambiente. Queste bufere, appunto perché violente ed aperte, non sogliono avere lunga durata. Tutti del resto hanno la coscienza e confessano, che si tratta di una persecuzione. Questa persuasione scuote clero e popolo: tutti i buoni si uniscono; coloro che hanno timor di Dio, si umiliano; molti tornano sulla retta via. Così si gettano le basi di una nuova restaurazione, che favorita dal cielo, ridà alla Chiesa giovinezza, libertà ed indipendenza, ed essa riassume con rinnovellato fervore e zelo la sua missione di salvezza in mezzo al popolo.

Meno clamorosa, ma più pericolosa è quella persecuzione contro la Chiesa, che conserva alla stessa le apparenze esterne di rispetto, di onori e di beni

materiali, ma la colpisce invece nel cuore, nella sua libertà e nella sua indipendenza.

Vi è un ammalato colpito da morbo palese ed acuto. I medici lo vedono il morbo e sono persuasi della condizione seria, in cui versa l'infermo. Perciò nessuna cura si risparmia onde combattere quel morbo e restituire all'infermo la primiera salute.

Vi è un secondo malato, il quale invece che da morbo palese è colpito da malore nascosto, intimo. I medici, ad onta di consultazioni accurate, non lo constatano, non ne sono preoccupati e credono si tratti di lieve indisposizione. L'infermo trascina una misera vita, vittima di una infermità cronica, a cui più nessuno bada né pensa a porvi rimedio. Così si tira innanzi.

Permettete che io ponga la domanda: Chi dei due è in condizione peggiore e più pericolosa? Ai medici la sentenza.

Vi è un uomo, il quale, raggiunto dalla forza pubblica, è gettato in carcere, tra quattro mura, a scontare una condanna.

Vi è un altro uomo<sup>8)</sup>, il quale si muove in mezzo alla società come tutti i cittadini. Ma fatta attenzione si accorge, che sbirri in forme eleganti e cerimoniose lo seguono ovunque, lo osservano e tengono nota di ogni passo e di ogni parola che egli fa. La coscienza di questa schiavitù in mezzo ad una apparente libertà lo opprime; la vita per lui entra in uno stadio di continua schiavitù senza speranza di vederla finita.

Quale delle due prigionie è peggiore; quale più pericolosa? Agli uomini onesti la risposta.

### **Dai frutti si conosce l'albero**

Si prenda in mano un breviario e se ne sfogli anche solo per poco l'indice, oppure si osservi il catalogo delle cause pendenti di beatificazione e di canonizzazione. Quali sono i popoli che danno la quasi totalità degli eroi e dei Santi alla Chiesa ed alla società? Contro il fatto non si può sofisticare. Sono le nazioni latine. Eppure si predica dagli amboni, dalle cattedere e dalle tribune clericali austriache-tedesche, che l'Austria protegge e tutela la Chiesa e la religione e che tutti gli altri popoli sono massoni.

I frutti di questa protezione si dovrebbero scorgere nella fioritura di virtù in tutti gli strati sociali.

Imperocché i Santi - e ciò conviene tenerlo avanti agli occhi - escono in genere da ambienti virtuosi e sani. Essi sono un termometro delle buone condizioni religioso-morali delle famiglie e dei paesi, da cui escono e in cui vivono ed operano. I Santi sono opera di Dio, sempre però attraverso l'influsso e l'azione della Chiesa. Quanto più sentito sarà quest'influsso, quanto più

---

<sup>8)</sup> In questo «altro uomo» il vescovo Endrici indicava se stesso.

libera quest'azione della Chiesa, tanto più belli spunteranno i fiori e matureranno i frutti di santità.

È questa una constatazione, che dovrebbe far pensare le scolte d'Israello ed indurle a revisione di idee e di atteggiamenti atti a rimuovere l'ostacolo fondamentale al libero sviluppo dell'influsso della Chiesa, non solo apostolica, ma anche santa.

## ABBREVIAZIONI

ACAT = Archivio della Curia Arcivescovile di Trento

AEE = *Acta Episcopi Endrici*

AAES = Archivio Affari Ecclesiastici Straordinari

ASV = Archivio Segreto Vaticano

Civ. Catt. = «Civiltà Cattolica» (rivista)

Comp. iur. can. = *Compendium iuris canonici*

Segr. St. = Segreteria di Stato

St. Tr. = Studi Trentini di Scienze Storiche (rivista)

### Avvertenza

La numerazione delle note da noi fatte al testo è in corsivo, per distinguerla da quella fatta dal vescovo Endrici.

La numerazione del vescovo è stata riprodotta in ordine progressivo, mentre nel testo viene indicata a pie' di pagina con numeri dall'uno al due o con asterischi.